

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3 ^a -4 ^a Senato) .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	12
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	36
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	41
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	46
AFFARI SOCIALI (XII)	»	47
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	60
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	73
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	74
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	75
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	76
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	79

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari)
e IV (Difesa)
della Camera dei deputati
e 3^a (Affari esteri, emigrazione)
e 4^a (Difesa)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Segretario Generale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Amb. Ettore Francesco Sequi, sulla crisi in Afghanistan e sui possibili scenari successivi

3

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 23 settembre 2021.

Audizione del Segretario Generale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Amb. Ettore Francesco Sequi, sulla crisi in Afghanistan e sui possibili scenari successivi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.05 alle 9.30.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno. Atto n. 277 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	4
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	6
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Atto n. 290 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	5

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 settembre 2021. — Presidenza della presidente della X Commissione Martina NARDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno.

Atto n. 277.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Le Commissioni riunite II e X proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, già rinviato nella seduta del 22 settembre scorso.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni è fissato, a seguito della proroga concessa dal rappresentante del Governo nella seduta della Commissione Giustizia dell'8 settembre scorso, al prossimo 30 settembre.

Ricorda altresì che nella precedente seduta il relatore della II Commissione, onorevole Paolini, anche a nome della relatrice della X Commissione, onorevole Bonomo, ha preannunciato una proposta di parere favorevole.

Avverte, inoltre, che sono pervenuti i rilievi espressi dalla V Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice per la X Commissione*, conformemente a quanto preannunciato nella precedente seduta, anche a nome del relatore della II Commissione, onorevole Paolini, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), *relatore per la II Commissione*, conferma la proposta di parere favorevole.

Ciro MASCHIO (FDI), nel rammentare come Fratelli d'Italia nutra numerose perplessità in ordine al merito del provvedimento, preannuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere formulata dai relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori (*vedi allegato*).

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Atto n. 290.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite II e X proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, già rinviato nella seduta del 22 settembre scorso.

Martina NARDI, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni è fissato, a

seguito della proroga concessa dal rappresentante del Governo nella seduta del 22 settembre scorso, al prossimo 8 ottobre e avverte che oggi proseguirà la discussione generale.

Luca CARABETTA (M5S), *relatore per la X Commissione*, ricorda che ha provveduto a trasmettere ai commissari, per le vie brevi e come preannunciato nella seduta precedente, una memoria contenente taluni spunti di riflessione che ritiene possano essere utili alle Commissioni riunite per lo svolgimento della discussione sullo schema in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente della II Commissione*, conferma la propria disponibilità, già espressa nella giornata di ieri, a fissare una seduta di discussione generale per la prossima settimana, da svolgere anche da remoto, al fine di consentire ai gruppi di effettuare ulteriori approfondimenti sul provvedimento.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno. Atto n. 277.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite II e X,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli

Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Atto n. 277),
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, dei rappresentanti di AIE, ANSO e FIEG nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo recanti: 1) attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi (atto 279), 2) attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 concernente la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (atto 288), 3) attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (atto 295)	7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.45 alle 13.50

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 23 settembre 2021.

**Audizione, in videoconferenza, dei rappresentanti di
AIE, ANSO e FIEG nell'ambito dell'esame degli schemi**

**di decreto legislativo recanti: 1) attuazione della
direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative
all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi
applicabili a talune trasmissioni online degli organi-
smi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
programmi (atto 279), 2) attuazione della direttiva
(UE) 2018/1808 concernente la fornitura di servizi di
media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione
delle realtà del mercato (atto 288), 3) attuazione della
direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui
diritti connessi nel mercato unico digitale (atto 295).**

L'audizione informale è stata svolta dalle
13.50 alle 14.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Atto n. 284 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	8
ALLEGATO (Parere approvato)	9

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Assuntela Messina.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Atto n. 284.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 settembre scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, informa che, come preannunciato nella seduta di ieri, la relatrice Corneli ha formulato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*) sul provvedimento, che è già stata inviata via *mail* a tutti i componenti della Commissione nel

pomeriggio di ieri e che sarà posta in votazione nella seduta odierna.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere, osservando come essa miri a conciliare l'importante esigenza di adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, in attuazione di quanto previsto a livello europeo, con l'altrettanto rilevante esigenza legata al rispetto del diritto alla *privacy*, alla libertà e alla sicurezza, in armonia con quanto indicato dallo stesso Garante per la protezione dei dati personali nel parere da esso espresso.

Nel manifestare soddisfazione per la conclusione di un *iter*, che ha consentito di porre all'attenzione tali importanti questioni, raccomanda l'approvazione della sua proposta di parere.

La Sottosegretaria Assuntela MESSINA rivolge un ringraziamento alla Commissione per il lavoro svolto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che porrà in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (Atto n. 284).

PARERE APPROVATO

La I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (Atto n. 284);

rilevato come lo schema di decreto legislativo, nel recepire la direttiva (UE) 2019/1024, novelli profondamente il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, adottato in attuazione della previgente direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico;

rilevato come restino ancora ostacoli e barriere che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici;

segnalata l'esigenza di adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, nonché di stimolare ulteriormente l'innovazione digitale, in particolare con riguardo all'intelligenza artificiale;

rilevato come, per tali motivi, il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2019/1024 potrebbe essere più incisivo nell'indicare gli interventi da effettuare;

evidenziato come si riscontrino differenze tra la definizione di « Interfaccia tra programmi applicativi » (API) riportata nella direttiva e quella utilizzata nel testo dello schema di decreto;

rilevato come le amministrazioni interessate potrebbero invocare le « difficoltà sproporzionate » di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2006, come

novellato dall'articolo 1, comma 7, dello schema di decreto, tali da vanificare nei fatti l'applicazione della direttiva 2019/1024;

evidenziata l'opportunità introdurre, in talune disposizioni, riferimenti più puntuali alla protezione dei dati personali;

segnalato come, in materia di accordi di esclusiva, l'articolo 1, comma 13, dello schema di decreto, recepisca in modo automatico la deroga, prevista dalla direttiva 2019/1024, circa il mantenimento dell'esclusiva sulla digitalizzazione di risorse culturali, nel suo termine massimo di 10 anni, termine che risulta particolarmente lungo, e che potrebbe pertanto essere ridotto;

segnalata l'esigenza di garantire un puntuale monitoraggio circa l'applicazione delle disposizioni concernenti i dati delle biblioteche, dei musei e degli archivi, per non limitarne l'utilizzo a fini non commerciali, nel rispetto della disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

rilevata la necessità di dare una definizione quanto più ampia di dati « resi pubblici », al fine di consentirne il riutilizzo, innanzitutto per fini di studio e di ricerca, nonché di rendere disponibile, anche in tempo reale, la più alta quantità di dati di elevato valore;

segnalata l'assenza di disposizioni di carattere sanzionatorio, circostanza che, in virtù del principio di tassatività, potrebbe vanificare l'applicazione pratica del provvedimento;

rilevato come il comma 10 dell'articolo 1 dello schema, sostituendo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 36 del 2006, pre-

cisi che è compito delle pubbliche amministrazioni e delle imprese pubbliche e private pubblicare e aggiornare gli elenchi delle categorie di dati detenuti ai fini del riutilizzo e individuare modalità per facilitare l'accesso, anche interlinguistico, dei documenti;

segnalato come tale ultima previsione comporti inevitabilmente un aggravio di costi per le imprese pubbliche e private coinvolte nella pubblicazione e aggiornamento dei dati e come anche le pubbliche amministrazioni, ai sensi delle modifiche apportate al citato articolo 9 del decreto legislativo n. 36 del 2006, siano chiamate ad aggiornare i loro sistemi informatici;

evidenziato come il provvedimento specifici che non sono previste risorse aggiuntive per attuare le disposizioni introdotte e che le amministrazioni coinvolte fanno fronte ai maggiori oneri utilizzando le risorse già a propria disposizione, e segnalato al riguardo come, nel caso in cui le imprese pubbliche e private o le amministrazioni fossero sprovviste delle necessarie risorse, il provvedimento perderebbe inevitabilmente la sua efficacia;

rilevato come il processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione, di cui il provvedimento è parte sostanziale, presupponga la disponibilità di risorse umane adeguate e dotate dell'idonea preparazione,

considerato che i principi della massima apertura, condivisione e riutilizzo dei dati potrebbero impattare su principi e valori di rango costituzionale, quali il diritto alla *privacy*, alla libertà e alla sicurezza: infatti, i dati e le informazioni diffuse potrebbero avere attinenza con il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti della persona, oppure rilevare in quanto dati cosiddetti sensibili; in tal senso, occorre dunque garantire la certezza del buon esito dei processi di cosiddetta anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni a carattere riservato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 7, capoverso « Articolo 6 », comma 2, preveda il Governo, nel rispetto del principio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 234 del 2012, e dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi stabilito dall'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, di specificare che i provvedimenti con i quali, in ragione di « difficoltà sproporzionate », le pubbliche amministrazioni rigettano la richiesta di mettere a disposizione i dati, devono essere sempre motivati;

2) con riferimento all'articolo 1, comma 11, capoverso « Articolo 9-bis », comma 2, al fine di aumentare l'offerta di dati pubblici preziosi a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese pubbliche, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, preveda il Governo a precisare, conformemente all'espressione « *publicly available* » utilizzata nella versione inglese della direttiva, all'articolo 10, che per dati « resi pubblici » si intendono non solo quelli pubblicati, ma anche quelli archiviati in una banca dati;

3) con riferimento all'articolo 1, comma 13, capoverso « Articolo 11 », preveda il Governo a svolgere una ricognizione sui contratti in essere riguardanti le risorse culturali, valutando se è possibile fin da ora ridimensionare la durata dell'esclusiva, restando inteso che si ritiene necessario ridurre la durata, nonché contrastare l'emergere di nuove forme di accordi di esclusiva;

4) con riferimento all'articolo 1, comma 14, capoverso « Articolo 12 », preveda il Governo a prevedere un termine per l'adozione, da parte dell'AgID, delle linee guida contenenti le regole tecniche per l'attuazione del decreto con le modalità previste dall'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

5) provveda il Governo a prevedere esplicitamente che, in caso di violazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento, il soggetto interessato possa rivolgersi al difensore civico per il digitale di cui all'articolo 17, comma 1-*quater*, del Codice dell'amministrazione digitale e che inoltre si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18-*bis* dello stesso Codice;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla definizione di interfaccia tra programmi applicativi (API), oggetto dell'articolo 1, comma 3, lettera *i*, dello schema di decreto, la quale novella l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2006, inserendovi una nuova lettera *f-bis*), si segnala l'opportunità di utilizzare l'espressione contenuta nel considerando n. 32 della direttiva: « insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati »;

b) con riferimento all'articolo 1, comma 7, capoverso « Articolo 6 », comma 4, valuti il Governo l'opportunità di inserire un riferimento alla conformità della messa a disposizione dei documenti alla disciplina sulla protezione dei dati personali;

c) con riferimento all'articolo 1, comma 8, lettera *f*), dello schema, la quale inserisce un nuovo comma 3-*bis* nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2006, si rileva la necessità di monitorare, ai fini di successive valutazioni, l'attuazione della disposizione, anche in relazione alle disposizioni del titolo Titolo II della Parte II del Codice dei beni culturali che, per le riproduzioni di beni culturali, non prevedono la corresponsione di alcun canone qualora queste non abbiano scopo di lucro;

d) con riferimento all'articolo 1, comma 11, capoverso « Articolo 9-*bis* », comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire un riferimento espresso all'articolo 105 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

e) con riguardo ai « dati di elevato valore » oggetto dell'articolo 1, comma 15, capoverso « Articolo 12-*bis* »:

sia favorita la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati;

si rileva l'opportunità di prevedere espressamente che tra i dati geospaziali da rendere disponibili gratuitamente sono inclusi i dati dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), i dati dei codici di avviamento postale e i dati catastali;

f) conformemente a quanto consentito dal considerando n. 30 della direttiva, si rileva l'opportunità di prevedere l'estensione dell'applicazione della direttiva anche ai programmi informatici prodotti dalle pubbliche amministrazioni;

g) con riferimento ai processi di cosiddetta anonimizzazione dei dati personali e alle misure adottate per proteggere le informazioni a carattere riservato, si segnala l'opportunità di istituire un sistema di controlli a campione e di costituire un osservatorio partecipato dal Ministero e dal Garante per la protezione dei dati personali;

h) in via generale:

si segnala l'esigenza che il Governo effettui una stima dei costi che le modifiche introdotte dal provvedimento potrebbero comportare per le amministrazioni e le imprese pubbliche e private e, in caso di oneri aggiuntivi, di intervenire con gli opportuni strumenti al fine di risolvere tale problematica;

si raccomanda di provvedere all'assunzione delle professionalità necessarie per poter attuare il contenuto del provvedimento;

i) dal punto di vista della formulazione tecnica del testo, con riferimento all'articolo 1, comma 3, lettera *l*), capoverso « *i-ter* », si segnala la necessità di sostituire la parola: « organismo » con la seguente: « organismi ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	13
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI. Atto n. 271 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	13
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI. Atto n. 275 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	13

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	19

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sui lavori della Commissione	14
5-06717 Bisa: Sul potenziamento dei sistemi di protezione delle reti informatiche utilizzate nel processo civile	15
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	22
5-06718 Annibaldi: Sulle iniziative urgenti da adottare per contrastare il fenomeno della violenza di genere e prevenire il femminicidio	15
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	24
5-06719 Giuliano: Sulla istituzione di una sede distaccata della DDA di Bari a Foggia	15
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	25
5-06720 Costa: Sulla riparazione per ingiusta detenzione	16
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	27
5-06721 Varchi: Sul trasferimento degli uffici del Palazzo ex EAS di Palermo	16
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	29
5-06722 Siracusano: Sulle iniziative per avviare la funzionalità del nuovo palazzo di giustizia di Messina	17
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	31

5-06716 Bazoli: Sull'avanzamento della procedura per la realizzazione di una infrastruttura carceraria in Lombardia	17
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	34

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.55.

Sui lavori della Commissione.

Lucia ANNIBALI (IV) chiede al presidente se, come preannunciato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si sia infine convenuto di svolgere una seduta di interrogazioni nel corso della prossima settimana.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che, essendo stata confermata anche la disponibilità di Fratelli d'Italia, si è raggiunta la richiesta unanimità dei gruppi con riguardo allo svolgimento di atti non dovuti nella settimana di sospensione dei lavori dell'Assemblea. Preannuncia pertanto che nella giornata di giovedì prossimo si terrà lo svolgimento delle interrogazioni, nonché un'ulteriore seduta di discussione generale sull'Atto del Governo n. 290 in congiunta con la X Commissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI.

Atto n. 271.

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 settembre scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, in considerazione dei profili critici evidenziati nel corso del dibattito, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere il parere parlamentare – anche per questo Atto – fino al prossimo 8 ottobre.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO manifesta la disponibilità del Governo ad attendere fino al prossimo 8 ottobre per l'espressione del prescritto parere parlamentare.

Cosimo Maria FERRI (IV) desidera illustrare in questa sede alcune osservazioni sullo schema in esame, non avendole inviate tempestivamente al relatore ai fini dell'eventuale integrazione della proposta di parere.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente al collega Ferri che le eventuali osservazioni potranno ancora essere inviate al relatore, essendo la Commissione in procinto di rinviare l'espressione del parere, originariamente prevista per la seduta odierna.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO ribadisce la disponibilità del Governo ad attendere fino al prossimo 8 ottobre.

Mario PERANTONI, *presidente*, preannuncia che la proposta di parere sullo schema in esame verrà posta in votazione alla ripresa dei lavori dell'Assemblea, dopo la sospensione prevista per la prossima settimana. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o

perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI.

Atto n. 275.

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 settembre scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, in considerazione dei profili critici evidenziati nel corso del dibattito, anche al fine di poter approfondire il contenuto del parere del Garante per la protezione dei dati personali, anche a nome della relatrice, onorevole Sarti, impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere il parere parlamentare – anche per questo Atto – fino al prossimo 8 ottobre.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, analogamente a quanto già avvenuto per altri schemi di decreto legislativo all'esame del Parlamento, manifesta la disponibilità del Governo ad attendere fino al prossimo 8 ottobre per l'espressione del parere parlamentare.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 23 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. (COM(2020)690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021.

(Doc. LXXXVI, n. 4).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 22 settembre 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, se non vi sono richieste di intervento, e ricordando che nella seduta odierna si procederà alla prescritta deliberazione, in sostituzione della relatrice, onorevole Siracusano, impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Ciro MASCHIO (FDI) preannuncia che il gruppo di Fratelli d'Italia si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 23 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 17.15.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero della Giustizia.

Avverte che, poiché nella seduta odierna non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. Avverte altresì che la pubblicità dei lavori della seduta odierna delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla web-tv della Camera dei deputati. Ricorda inoltre che, a norma dell'articolo 135-ter, comma 4, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate, risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante ha il diritto di replicare, per non più di due minuti.

Passa quindi all'esame delle interrogazioni.

5-06717 Bisa: Sul potenziamento dei sistemi di protezione delle reti informatiche utilizzate nel processo civile.

Ingrid BISA (LEGA) illustra l'interrogazione a sua prima firma.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ingrid BISA (LEGA), nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, conferma che il sistema PST ha effettivamente ripreso a funzionare. Evidenzia tuttavia che, diversamente da quanto riportato nella risposta, anche in data 17 settembre si è verificato un problema di accesso, testimoniato da uno *screenshot* in suo possesso. Sottolinea come tali malfunzionamenti, impedendo agli avvocati l'accesso ai fascicoli personali, rendano difficile lo svolgimento dell'attività di difesa dei clienti. Auspica pertanto che, anche a seguito delle assicurazioni seguite alla sua interrogazione, gli avvocati possano essere messi in condizione di lavorare nel miglior modo possibile.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO chiede all'onorevole Bisa di fargli pervenire il richiamato *screenshot* in modo da sottoporlo all'attenzione della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati per le opportune verifiche, al fine di evitare che si verifichino ulteriori malfunzionamenti.

5-06718 Annibali: Sulle iniziative urgenti da adottare per contrastare il fenomeno della violenza di genere e prevenire il femminicidio.

Lucia ANNIBALI (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lucia ANNIBALI (IV) ringrazia il sottosegretario per la risposta e la Ministra Cartabia per la sensibilità e l'attenzione dedicata al contrasto del fenomeno della violenza di genere. Rileva tuttavia la necessità di ulteriori interventi dal momento che, nonostante la robusta legislazione in materia, la violenza nei confronti delle donne non è sempre interpretata correttamente nel corso dei processi penali e civili. Nel considerare positivamente l'impegno in favore di una maggiore formazione degli operatori della giustizia sul tema della violenza di genere, rileva tuttavia l'esigenza di investire in tale iniziativa risorse finanziarie adeguate. Rammenta a tale proposito come il cosiddetto codice rosso, che pure contiene un forte impegno in tale direzione, contenga tuttavia la clausola di invarianza finanziaria. Nel ritenere importante l'apporto che in termini di formazione può venire dalla Scuola Superiore della Magistratura, si augura che ciò possa produrre risultati concreti, evitando che le pronunce giurisprudenziali siano gravate da stereotipi e che si affievolisca la risposta di giustizia.

5-06719 Giuliano: Sulla istituzione di una sede distaccata della DDA di Bari a Foggia.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo di cui è prima firmataria.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Carla GIULIANO (M5S), nel rammentare che i componenti del Movimento 5 Stelle hanno presentato diverse proposte di legge volte all'istituzione a Foggia della sezione distaccata della corte d'appello e della DDA di Bari, segnala l'impegno del precedente Governo con riguardo tanto alla cittadella giudiziaria della città di Bari quanto all'incremento del numero dei magistrati operanti presso la procura e il tribunale di Foggia. Nel sottolineare come l'approvazione delle richiamate proposte di legge richieda i tempi ordinari del processo legislativo, sollecita un intervento urgente del Governo per dare una risposta alle esigenze di giustizia del territorio foggiano e per contrastare efficacemente la locale criminalità organizzata. Auspicando che il Governo agisca con tempestività, preannuncia che il Movimento 5 Stelle proseguirà in tutte le sedi opportune e con tutti gli strumenti a disposizione nella sua azione di sollecitazioni di interventi che diano una risposta alle esigenze del territorio di Foggia.

5-06720 Costa: Sulla riparazione per ingiusta detenzione.

Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI), intervenendo da remoto, nel ringraziare il sottosegretario Sisto per la risposta, rileva in primo luogo come il dato relativo alle pronunce di rigetto, pari al 77 per cento del totale, stia a dimostrare che qualcosa non funziona, dal momento che si tratta di persone innocenti ingiustamente detenute. Contesta inoltre la valutazione del

Ministero, secondo cui non si renderebbe necessario un adeguamento della nostra normativa, ritenendo che ciò non sia in linea con i contenuti della direttiva (UE) 2016/343 sulla presunzione di innocenza. Rammenta inoltre che l'Assemblea ha approvato un suo emendamento volto ad evitare che il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio possa rappresentare un contributo causale all'errore del magistrato. Ritiene pertanto che, in assenza di un adeguamento della normativa, sarà sempre più frequente l'ipotesi in cui gli avvocati suggeriranno ai loro assistiti non tanto di rispondere quanto piuttosto di rendere una dichiarazione spontanea, respingendo gli addebiti ed esprimendo la mancata condivisione dell'impianto processuale. Evidenzia come in molte circostanze la mancata risposta dell'indagato non costituisca un contributo all'errore del magistrato ma sia piuttosto giustificata esclusivamente dalla mancata conoscenza delle carte.

Si dichiara dispiaciuto per la risposta del sottosegretario, rilevando come in questa occasione il Governo abbia assunto un orientamento difforme rispetto a quello manifestato nella riforma del processo penale, in cui ci si prefigge l'obiettivo di non scaricare sui cittadini le conseguenze delle negligenze dello Stato. Nel rilevare come il mancato adeguamento della normativa nazionale tradisca il ritorno a un'impostazione giustizialista, suggerisce sulla base dei contenuti della risposta fornita dal sottosegretario lo smantellamento dell'ufficio legislativo che l'ha predisposta, per la sua presenza di magistrati fuori ruolo.

5-06721 Varchi: Sul trasferimento degli uffici del Palazzo ex EAS di Palermo.

Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione di cui è prima firmataria.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo da remoto, dichiara di non essere affatto soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo in quanto ritiene che le istanze del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, che in questa protesta ha trovato il sostegno unanime dell'avvocatura, meritassero una diversa considerazione almeno in riferimento alla distinzione tra uffici preposti al ricevimento del pubblico e uffici che svolgono altre attività. Evidenzia infatti come, sebbene questi ultimi, con le dovute attenzioni, possano essere trasferiti, ciò non può essere possibile per gli uffici preposti al pubblico poiché gli avvocati, altrimenti, a causa dei trasferimenti necessari per raggiungere tali uffici, non potrebbero svolgere adeguatamente le loro funzioni e assicurare una corretta assistenza ai loro clienti. Ritiene quindi che l'Esecutivo debba compiere uno sforzo maggiore per reperire ulteriori locali all'interno della cittadella giudiziaria di Palermo, sottolineando come ne vada della credibilità dell'Esecutivo stesso che ha il compito di garantire il corretto esercizio delle attività giudiziarie.

5-06722 Siracusano: Sulle iniziative per avviare la funzionalità del nuovo palazzo di giustizia di Messina.

Matilde SIRACUSANO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Matilde SIRACUSANO (FI) ringrazia il rappresentante del Governo per la confortante risposta resa e gli manifesta la propria gratitudine per essersi occupato della problematica oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in maniera tempestiva sin da subito dopo il suo insediamento nella carica di sottosegretario per la giustizia. Confida inoltre nella capacità del Governo di discernere tra le priorità degli interventi tra le quali figura quella oggetto dell'atto di sindacato ispettivo. Sottolinea

come infatti la situazione sia particolarmente grave e caratterizzata da uffici giudiziari paragonabili ad accampamenti di fortuna, da una allarmante inadeguatezza delle piante organiche e dalla carenza di unità di magistrati. Ricorda il caso di una famiglia che attende il risarcimento per aver perso i genitori e una sorella a seguito di una alluvione per cui sono state riscontrate responsabilità in sede penale dopo tredici anni di processo. Evidenzia come, sebbene il conseguente processo civile avesse dovuto rappresentare una formalità, siano decorsi ulteriori otto anni senza che ancora tale famiglia abbia potuto ricevere il dovuto risarcimento, in quanto l'inadeguatezza dell'organico del Tribunale di Messina comporta gravi ritardi. Confida quindi in un intervento dell'Esecutivo per una rapida soluzione della problematica che da troppo tempo investe la città di Messina.

5-06716 Bazoli: Sull'avanzamento della procedura per la realizzazione di una infrastruttura carceraria in Lombardia.

Alfredo BAZOLI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Alfredo BAZOLI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, manifesta la propria soddisfazione per l'impegno assunto pubblicamente da parte dell'amministrazione giudiziaria a provare ad accedere a nuovi finanziamenti per completare l'opera. Ribadisce l'enorme attenzione di tutti gli operatori della giustizia della provincia di Brescia su questa opera in quanto si ritiene inaccettabile che nel 2021 in Italia ci sia un penitenziario inadeguato a fornire, nonostante gli impegni profusi dall'Amministrazione penitenziaria, da tutte le associazioni di volontariato e da tutti coloro che vi operano, un'esistenza dignitosa ai reclusi. Nel rammentare che è

trascorso molto tempo da quanto furono stanziati i primi fondi per la realizzazione dell'infrastruttura carceraria, prende atto che finalmente sta per avviarsi la realizzazione del 1° lotto coperto dall'assentito finanziamento che, come chiarito dal rappresentante del Governo, riguarda essenzialmente le strutture di supporto funzionali e impiantistiche e chiede che l'Esecutivo si assuma l'impegno di reperire

celermente le risorse finanziarie aggiuntive di 38.800.000 di euro necessarie a completare l'opera.

Mario PERANTONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 18.20.

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un’Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final).**Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4).****PARERE APPROVATO**

La II Commissione

esaminati, per quanto di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un’Unione vitale in un mondo fragile (COM (2020) 690) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4);

considerata la particolare importanza di tali documenti, che individuano gli obiettivi della Commissione europea e le priorità del nostro Paese al riguardo;

valutati favorevolmente gli impegni del Governo in materia di potenziamento digitale della giustizia civile e penale, con particolare riferimento: alla proposta di regolamento relativa a un sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-Codex) (COM (2020) 712) che persegue l’obiettivo di promuovere il funzionamento efficiente di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, migliorando l’efficienza delle procedure giudiziarie, attraverso la realizzazione di un meccanismo per lo scambio sicuro di informazioni transfrontaliere nei procedimenti giudiziari; alla proposta di regolamento relativo agli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche in materia penale (COM (2018) 225) e alla proposta di direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove nei procedimenti penali (COM (2018) 226), che consentirebbero di approntare nuovi e più efficaci strumenti investigativi in relazione a reati commessi attraverso il *web* e ad altri gravi reati – quali

pedo-pornografia, abusi sessuali sui minori, reati di terrorismo, cyber-bullismo – la cui scoperta e persecuzione appare fortemente condizionata dalla possibilità di acquisire dati elettronici;

condiviso sempre in tema di digitalizzazione l’impegno del Governo nel negoziato di attuazione del regolamento (UE) 2019/816 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (sistema ECRIS-TCN) e per integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, attraverso il conferimento da parte dei Paesi membri di emissione delle condanne dei dati anagrafici e delle impronte digitali dei condannati (oltre che, soprattutto in una seconda fase, dei relativi dati biometrici);

condivisa l’importanza che il Governo attribuisce al negoziato tuttora in corso sulla proposta di regolamento relativa al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche (COM (2017) 010) che, oltre a contenere misure volte a garantire la riservatezza delle comunicazioni, contempla la protezione dell’apparecchiatura terminale dell’utente, aggiorna le norme sul tracciamento e introduce disposizioni in materia di tracciabilità dei dispositivi, estendendo inoltre l’ambito di applicazione delle attuali norme in modo da contemplare non solo gli operatori di telecomunicazioni tradizionali, ma anche i nuovi servizi basati su internet che consentono di realizzare comunicazioni interpersonali;

condiviso l'impegno del Governo a sostegno del negoziato con il Parlamento europeo per l'approvazione della proposta di regolamento relativa alla prevenzione della diffusione dei contenuti « terroristici » *online* (COM (2018) 640) che prevede l'introduzione di una serie di misure specifiche alle quali i prestatori di servizi di *hosting* saranno obbligati ad attenersi, nonché il fattivo contributo alle misure finalizzate a migliorare un rapido ed efficace scambio di informazioni tra le competenti autorità e ad una maggiore interoperabilità delle banche dati europee di settore, a partire dai nuovi sistemi EES (cosiddetto sistema *entry/exit*) ed ETIAS (sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi);

apprezzata altresì l'attiva partecipazione del Governo ai negoziati aventi ad oggetto la proposta di regolamento sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti (COM (2018)96), volta a rendere più agevole il meccanismo della cessione dei crediti transfrontalieri e, in tal modo, a facilitare l'accesso al finanziamento delle imprese europee in caso di temporanea mancanza di liquidità;

rilevato inoltre che il Governo continuerà a seguire il negoziato in corso sulla proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, volta ad introdurre norme che vincolano la gran parte dei soggetti pubblici e privati, svolgenti funzioni essenziali e importanti per l'economia e la società, ad adottare adeguate misure di sicurezza cibernetica e che riducono le discrepanze tra gli obblighi applicabili ai soggetti inclusi nei diversi settori e stabiliti nei diversi Stati Membri;

rilevata la partecipazione attiva del Governo ai negoziati per il rafforzamento del ruolo di Europol, volti a sviluppare una maggiore integrazione tra gli Stati membri nel settore della sicurezza, nonché il sostegno alle iniziative dell'Unione europea per monitorare e contrastare il fenomeno dei *foreign fighters* che, una volta rientrati in Europa, possono costituire una minaccia molto grave per la sicurezza;

apprezzato l'impegno del Governo anche in materia di proprietà intellettuale e di prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne;

ritenuto positivamente che la Commissione europea preveda nel suo Programma di lavoro l'adozione di tre proposte legislative, facenti parte del « pacchetto sulla cooperazione giudiziaria digitale », volte rispettivamente: a rendere gli strumenti di cooperazione giudiziaria civile e penale dell'UE, quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità e il mandato d'arresto europeo, pronti sotto il profilo digitale; a promuovere lo scambio di informazioni digitali nei casi di terrorismo transfrontalieri, rafforzando il ruolo di Eurojust e migliorando il funzionamento del registro antiterrorismo, nel rispetto delle norme e degli standard applicabili in materia di protezione dei dati; a istituire una piattaforma comune a sostegno del funzionamento delle squadre investigative comuni (SIC);

constatato altresì positivamente che la Commissione, nell'ambito delle iniziative volte a favorire la transizione digitale dell'Europa, proporrà una strategia che disciplini la sicurezza, la responsabilità, i diritti fondamentali e gli aspetti relativi ai dati dell'intelligenza artificiale e una proposta legislativa sui dati volta a stabilire le condizioni per un migliore controllo e una più efficace condivisione dei dati per i cittadini e le imprese;

rilevato che il programma di lavoro per il 2021 prevede altresì il rafforzamento delle politiche dell'Unione in materia di sicurezza, in particolare mediante misure per combattere la criminalità organizzata, contrastare le minacce ibride, adottare un nuovo approccio in materia di misure antiterrorismo e radicalizzazione e migliorare l'individuazione, l'eliminazione e la segnalazione degli abusi sessuali sui minori *online*, attraverso la presentazione di una proposta legislativa;

constatate le ulteriori iniziative previste in materia di antiriciclaggio nonché di revisione della direttiva relativa al conge-

lamento e alla confisca dei proventi di reato e di modernizzazione dell'attuale cooperazione nell'attività di contrasto all'interno dell'Unione mediante la creazione di un codice di cooperazione di polizia dell'UE;

evidenziata positivamente l'intenzione della Commissione europea di presentare una nuova proposta per contrastare la violenza di genere, in linea con il suo impegno a favore dell'adesione dell'UE alla Conven-

zione di Istanbul, nonché di rafforzare la tutela dei diritti dei minori, attraverso l'adozione di una strategia dell'UE volta tra l'altro a migliorare la protezione dei minori vulnerabili, a tutelare i loro diritti *online*, a promuovere una giustizia a misura di minore e a prevenire e combattere la violenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-06717 Bisa: Sul potenziamento dei sistemi di protezione delle reti informatiche utilizzate nel processo civile.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I disservizi lamentati dall'interrogante a seguito delle attività di manutenzione straordinaria non si sono in realtà verificati. Invero, dalle verifiche compiute attraverso la Direzione generale dei sistemi informativi ed automatizzati le attività di manutenzione straordinaria comunicate attraverso il portale Servizi Online Uffici Giudiziari (PST) sono avvenute nel periodo indicato, ovvero dalle ore 17:00 di venerdì 10 settembre, sino alle ore 08:00 di lunedì 13 settembre, senza ulteriori interruzioni nei giorni a seguire, in cui il funzionamento quotidiano dei sistemi informatici del settore civile è stato garantito.

Peraltro, anche durante lo stesso periodo di manutenzione (dalle ore 17:00 di venerdì 10 settembre alle ore 8:00 di lunedì 13 settembre), i servizi di posta elettronica certificata sono sempre rimasti disponibili e le funzionalità relative al deposito telematico del settore civile da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni sono sempre state attive. Deve aggiungersi che nessuna funzionalità messa a disposizione dei giudici attraverso l'applicazione Consolle del Magistrato è risultata compromessa dopo le attività di manutenzione straordinaria compiute dalle 17:00 di venerdì 10 settembre sino alle ore 08:00 di lunedì 13 settembre c.a.

Al termine delle attività di manutenzione, invece, sono state riscontrate disfunzioni consistite nell'impossibilità di utilizzare soltanto due degli oltre 180 servizi telematici di consultazione disponibili ai soggetti abilitati esterni, per il tramite degli applicativi commercializzati dalle *software house* di libero mercato:

a. la ricerca dei fascicoli sui registri delle esecuzioni individuali e concorsuali,

utilizzando come parametro di ricerca il numero di ruolo generale;

b. la ricerca sui documenti, a partire dal numero di ruolo generale di un fascicolo sul registro delle esecuzioni individuali e concorsuali.

Sul punto va precisato che i medesimi servizi di consultazione sono sempre stati disponibili all'utenza esterna (avvocati e professionisti ausiliari del giudice) mediante accesso diretto, previa autenticazione, nell'area riservata del portale Servizi Online Uffici Giudiziari. Va altresì evidenziato che le *software house* potevano – e possono – fruire di altre funzionalità di consultazione che consentono di ottenere le medesime informazioni:

la funzione di ricerca di cui alla lettera a) che precede può essere surrogata, ad esempio, dalla ricerca per cognome del giudice o per cognome della parte;

la funzione di ricerca di cui alla lettera b) che precede può essere surrogata, ad esempio, mediante la consultazione dello storico del fascicolo.

Per cui anche sotto tale profilo alcuna anomalia funzionale risulta essersi verificata avendo garantito la possibilità di operare ai soggetti abilitati esterni.

Peraltro, tra venerdì 17 settembre e sabato 18 settembre sono state altresì apportate, senza fermo dei sistemi, ulteriori modifiche agli applicativi ministeriali SIECIC, in modo da consentire agli utilizzatori dei redattori distribuiti dalle *software house*, che non fossero state ancora in grado di recepire le specifiche tecniche fornite da questa Direzione, di eseguire le suddette due consultazioni, oltre che direttamente

sul PST, anche per il tramite delle interfacce dei medesimi redattori.

Di conseguenza l'amministrazione ha posto in essere tutte le attività necessarie di supporto per l'utilizzo delle descritte funzionalità.

Non è stato rilevato alcun malfunzionamento che abbia interessato gli altri flussi telematici, diversi dalle due funzioni di consultazione sopra citate e, in particolare, le notificazioni e le comunicazioni di can-

celleria o i pagamenti telematici delle spese giustizia.

Quanto al blocco dei *server* di tutta la Sicilia e la Calabria o agli attacchi *hacker* ai sistemi informatici di Palazzo Chigi o della Scuola Superiore della Magistratura, di cui si fa menzione si tratta di situazioni del tutto differenti e non dipendenti da attività di manutenzione straordinaria alla quale non possono pertanto essere collegate.

ALLEGATO 3

5-06718 Annibali: Sulle iniziative urgenti da adottare per contrastare il fenomeno della violenza di genere e prevenire il femminicidio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il contrasto ad ogni forma di violenza domestica e di genere è un tema prioritario per il Ministero, con la consapevolezza che le scelte di politica giudiziaria di matrice repressiva o preventiva, da sole, non sono in grado di invertire la rotta di un fenomeno che va culturalmente e trasversalmente affrontato.

Da questa convinzione deriva l'obiettivo di realizzare il principio dell'integralità della tutela delle vittime di violenza attraverso la partecipazione all'esperienza della Cabina di Regia diretta dalla Ministra Elena Bonetti per l'attuazione del piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 che prevede interventi olistici e multilivello per affrontare e contrastare la diffusione del fenomeno.

Del pari il Ministero della Giustizia ha nell'ambito dell'intervento riformatore del processo civile sostenuto l'introduzione del Tribunale delle persone, della famiglia e dei minorenni con l'obiettivo di restituire omogeneità alle decisioni complesse e delicate che incidono sul tessuto familiare, ed in particolare sulla vita dei minori indifesi rispetto alla violenza agita dagli adulti.

Attraverso il dialogo parlamentare che ha portato alla condivisione delle norme in approvazione, la prospettiva immaginata è stata quella di realizzare, congiuntamente, sia la specializzazione del giudice, sia quella giustizia di prossimità, che in questa materia è irrinunciabile.

Altro punto centrale dell'intervento riformatore riguarda l'attuazione del dialogo tra le diverse autorità procedenti (penale,

civile e Tribunale per i minorenni) migliorandone il coordinamento. Si tratta da un lato di rendere operativa ed omogenea sul territorio la previsione di cui all'articolo 64-bis disp. att. del codice di procedura penale, che riguarda l'obbligo di comunicazione dei provvedimenti emessi in sede penale ad ogni autorità giudiziaria civile investita dei procedimenti in materia di affido; dall'altro lato di ampliare la portata della stessa disposizione, prevedendo che il giudice in sede civile possa a sua volta richiedere all'autorità penale i dati sui procedimenti in corso.

Con l'operatività concreta di questo prezioso strumento di condivisione, il giudice civile potrà emettere la sua decisione avendo il quadro completo della vicenda familiare che sta analizzando.

Sul versante della prevenzione, pure invocato dall'interrogante, il Ministero ritiene necessaria una formazione adeguata e costante di tutti gli operatori della giustizia sul tema della violenza di genere, quale strumento fondamentale per garantire da parte dello Stato una tutela più qualificata delle vittime nell'ambito dell'intero percorso nel quale si sviluppa la loro presa in carico da parte delle istituzioni.

Con questa consapevolezza, la Ministra ha personalmente sensibilizzato la Scuola Superiore della Magistratura al potenziamento dell'offerta formativa nel settore, favorendo l'attivazione di un confronto costante con psicologi forensi, servizi sociali, mediatori familiari o altri esperti coinvolti nel percorso giurisdizionale.

ALLEGATO 4

5-06719 Giuliano: Sulla istituzione di una sede distaccata della DDA di Bari a Foggia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente.

Il contrasto alla criminalità organizzata è, naturalmente, obiettivo indiscusso del Governo.

Gli interroganti chiedono se il Ministero della giustizia stia valutando, con l'urgenza del caso, l'immediata istituzione di una sede distaccata della DDA di Bari a Foggia.

Orbene, mi pregio evidenziare che una Direzione distrettuale antimafia non è costituita mediante un decreto di determinazione degli organici del personale di magistratura, ma è organizzata nell'ambito delle procure della Repubblica presso i tribunali del capoluogo del distretto in attuazione delle disposizioni di legge che regolano la materia tra cui, in particolare, l'articolo 102 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e delle circolari emanate al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura.

Ciò premesso, si rammenta che all'esito della riforma della geografia giudiziaria, con il decreto ministeriale 1° dicembre 2016 sono state rideterminate le piante organiche del personale di magistratura degli uffici di tribunale e di procura della Repubblica, disponendo l'incremento di 1 posto di procuratore aggiunto e di 2 posti di sostituto procuratore per la procura della Repubblica di Bari.

Di recente, onde dare attuazione all'incremento di 600 unità del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria è stato emanato il decreto ministeriale 14 settembre 2020 che ha provveduto alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari di merito, di cui 90 destinate agli uffici requirenti.

Nel dettaglio giova evidenziare che 2 posti sono stati attribuiti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che

ha tra le sue attribuzioni la specifica funzione di coordinare le indagini in materia di crimine organizzato su tutto il territorio nazionale, e che risultano complessivamente 29 i posti attribuiti alle procure della Repubblica sede di direzione distrettuale, di cui 2 alla sede di Bari.

Si evidenzia, altresì, l'incremento significativo di 3 unità disposto per la procura della Repubblica di Foggia, al fine specifico di rispondere alla domanda di giustizia proveniente dal territorio.

Inoltre, ulteriori benefici per gli uffici giudiziari in generale – e pertanto anche per le sedi requirenti di Bari e Foggia – potranno rilevarsi a mezzo delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento.

La relativa proposta di determinazione delle nuove piante organiche è stata trasmessa dal Ministro, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere, deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, e sostanzialmente ampiamente condiviso del progetto ministeriale, sia in punto di unità complessive dedicate (176, di cui 22 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti), sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale.

In tale ambito, al distretto di Bari è stata proposta l'attribuzione di un contingente complessivo di 7 unità, di cui 5 destinate alle funzioni giudicanti e 2 unità a quelle requirenti.

Ora, all'esito del complessivo esame del predetto parere reso dal Consiglio Superiore della Magistratura potranno essere formulate le definitive valutazioni in me-

rito alle necessità operative degli uffici per l'adozione del decreto ministeriale per la determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali.

Infine, quanto alla prospettata istituzione in Foggia della sede distaccata della Corte di appello, ciò è astrattamente realizzabile solo a seguito di apposito intervento legislativo che preveda la modifica dell'attuale assetto territoriale degli uffici giudiziari.

Al riguardo occorre tuttavia rilevare che l'istituzione di una sezione distaccata di corte di appello comporta la necessità, secondo le vigenti disposizioni dell'ordina-

mento giudiziario, di prevedere cinque nuovi uffici giudiziari.

Infatti, oltre all'ufficio giudicante di secondo grado, dovrebbero essere contestualmente istituiti la procura generale presso la medesima corte, il tribunale per i minorenni e la relativa procura, nonché il tribunale di sorveglianza.

A seguito dell'istituzione di cinque nuovi uffici giudiziari, si renderebbe necessario reperire, quindi, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, le risorse idonee a garantirne il funzionamento, sia per il personale di magistratura che amministrativo.

ALLEGATO 5

5-06720 Costa: Sulla riparazione per ingiusta detenzione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogante mettendo in relazione la percentuale di pronunce di rigetto di domande di ingiusta detenzione con il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio quale comportamento idoneo ad integrare il dolo o la colpa grave, ha chiesto di conoscere il dato percentuale dei rigetti rispetto alle domande per ingiusta detenzione presentate. Inoltre, ha invitato la Signora Ministra a procedere ad una modifica normativa per specificare che la condotta dell'indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere non costituisce, ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, elemento causale della custodia cautelare subita.

L'Ispettorato generale del Ministero della Giustizia acquisisce i flussi relativi ai procedimenti *ex* articoli 314 e 315 del codice di procedura penale dalle Corti di Appello con riguardo alle iscrizioni ed alle definizioni dei procedimenti, distinguendo quelli conclusi con l'accoglimento della domanda da quelli definiti con il rigetto della stessa.

Nell'anno 2020 sono stati iscritti n. 1.108 procedimenti ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, di cui 143 a Napoli, 137 a Roma, 106 a Catanzaro e 101 a Reggio Calabria. Il numero dei procedimenti esauriti nel corso del 2020 è risultato di 935, inferiore rispetto al numero delle nuove iscrizioni. Tra i procedimenti definiti prevalgono nettamente le pronunce di rigetto (77 per cento) rispetto a quelle di accoglimento (23 per cento). Al fine di fornire un dato esaustivo devono rilevarsi in controtendenza il dato di Caltanissetta (88 per cento di accoglimenti, su un numero complessivo di 8 procedimenti definiti), Salerno (60 per cento di accoglimenti su un numero complessivo di 10 procedimenti definiti) e Catanzaro (55 per

cento di accoglimenti su 58 procedimenti definiti).

Per completezza va precisato che l'ispettorato generale nel corso del suo monitoraggio acquisisce dalle autorità giudiziarie competenti copia delle sole ordinanze di accoglimento non più soggette ad impugnazione, procedendo alla loro classificazione, avuto riguardo alle « ragioni di accoglimento delle domande », secondo il dettato dell'articolo 314 del codice di procedura penale, distinguendo: casi di indennizzo da « sentenza (di proscioglimento) irrevocabile » (articolo 314, comma 1, del codice di procedura penale); casi di indennizzo « da illegittimità dell'ordinanza cautelare » (articolo 314, comma 2, del codice di procedura penale).

In ogni caso, non è possibile, allo stato ed in relazione ai tempi contingentati dello strumento ispettivo prescelto, conoscere le motivazioni dei provvedimenti di rigetto per effettuare una valutazione di incidenza del silenzio sul diniego di ristoro.

In linea generale, però, richiamando la giurisprudenza consolidata sulla questione deve ritenersi che il legislatore non ha riconosciuto incondizionatamente il diritto alla riparazione, ma l'ha esplicitamente escluso quando il comportamento dell'indagato, da solo o con altre circostanze, ha indotto in errore il giudice cautelare circa l'esistenza di indizi di colpevolezza a carico dello stesso indagato. E ciò sia in forza del principio generale stabilito dall'articolo 1227 c.c., comma 2, secondo cui il risarcimento del danno non è dovuto quando il creditore avrebbe potuto evitarlo usando l'ordinaria diligenza (Cass. sez. 4^a, n. 11423 del 2008), sia in ragione del principio solidaristico cui è sotteso all'istituto.

La non necessità di un intervento normativo che esplicitamente escluda che l'esercizio del diritto al silenzio possa essere

considerato, ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, elemento causale della custodia cautelare subita, emerge peraltro dalla stessa giurisprudenza di legittimità, posto che ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave dell'interessato – fermo restando l'insindacabile diritto al silenzio o alla reticenza o alla menzogna da parte della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato – nell'ipotesi in cui solo questi ultimi siano in grado di fornire una logica spiegazione, al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini, non il silenzio o la reticenza, in quanto tali, rilevano ma il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, che, se non può essere da solo posto a fondamento dell'esistenza della colpa grave, vale però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo casualmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale

può tenersi conto nella valutazione globale della condotta, in presenza di altri elementi di colpa (Cass. IV n. 7296/2012).

Nello stesso senso, si è affermato che la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave solo qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Cass. III, n. 29967/2014; Cass. IV, n. 25252/2016; Cass. III, n. 51084/2017).

Pertanto, allo stato, non si ritiene che debbano essere avviate modifiche normative nel senso richiesto dall'interrogante, peraltro in assenza di verifica di automatismi decisori negativi in caso di silenzio dell'indagato.

ALLEGATO 6

5-06721 Varchi: Sul trasferimento degli uffici del Palazzo ex EAS di Palermo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti – dopo avere premesso che: « ... le associazioni forensi palermitane, unitamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, sono in stato di agitazione per scongiurare il trasferimento degli Uffici Giudiziari dalla cittadella giudiziaria al plesso di via Orsini; presso la Cittadella Giudiziaria di Palermo si trovano gli Uffici attualmente del palazzo ex Eas, che ospita alcune articolazioni di diversi Uffici Giudiziari del capoluogo (Corte di Appello, Tribunale, Ufficio N. E. P., Presidio C. I. S. I. A. di Palermo, un archivio della Procura della Repubblica); tale edificio è stato sottoposto a numerosi controlli e verifiche in considerazione delle particolari condizioni strutturali..., dalle quali sono emerse situazioni di degrado, anche allarmanti;...la Conferenza Permanente presso la Corte di Appello di Palermo aveva disposto nella seduta del 30 ottobre 2018 di richiedere alla Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie l'espletamento di una indagine di mercato per acquisire in locazione un nuovo immobile da destinare alle esigenze allocative di quegli Uffici, rinvenuto ... nell'immobile ubicato nella via Orsini, a ben 1,7 km. di distanza dalla Cittadella Giudiziaria;...il Consiglio dell'Ordine avrebbe già pensato a proposte alternative che mirano alla ottimizzazione degli spazi disponibili nella Cittadella, limitando il trasferimento nella via Orsini esclusivamente degli Uffici che non prevedono la fruizione del pubblico, anche in considerazione della lamentata assenza di idonee aree adibite a parcheggio nella zona interessata dal trasferimento... » – domandano alla Ministra della Giustizia « ...quali iniziative ... intenda assumere per evitare che il trasferimento degli Uffici dal palazzo ex Eas di Palermo possa arrecare

notevole disagio alla funzione giudiziaria, individuando una immediata e definitiva soluzione della vicenda esposta, rispettosa della attività professionale degli avvocati... ».

Al riguardo deve essere immediatamente posto in risalto che il Distretto della Corte di Appello di Palermo negli ultimi due anni ha visto al centro delle attività di edilizia giudiziaria la situazione relativa al palazzo comunale denominato ex EAS sito nella via Impallomeni n. 20. Siffatto immobile risulta interessato da gravi criticità strutturali che hanno indotto la Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi di questo Dicastero ad attivare, con la massima tempestività, una indagine di mercato, conclusasi con la sottoscrizione del contratto di locazione passiva relativo all'immobile sito nella via Orsini nn. 9/11. In quest'ultimo immobile saranno temporaneamente allocati alcuni Uffici Giudiziari al fine di consentire al competente Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di effettuare le verifiche strutturali e i relativi interventi che ne deriveranno. Il finanziamento inerente alle verifiche strutturali, pari ad euro 290.000,00, è stato erogato nell'anno 2019, mentre allo stato il costo degli interventi necessari è stato stimato sommariamente in 7 milioni di euro. Parallelamente, le esigenze derivanti dal distanziamento e dalle forme di sicurezza imposte dalla pandemia da COVID-19 nonché la necessità di reperire spazi utili per l'allocazione del personale amministrativo e tecnico previsto nel quadro delle riforme collegate al *Next Generation EU* e al costituendo Ufficio per il Processo hanno indotto la Corte di Appello di Palermo ad attivarsi per reperire immobili ubicati al di fuori della Cittadella Giudiziaria. Nella nota

del 5 agosto 2021 della Corte di Appello di Palermo viene fatta menzione della individuazione di 2 immobili, oggetto di sopralluogo da parte del personale tecnico locale. In particolare uno di questi sembra potere soddisfare parte delle esigenze allocative; pertanto è stata avviata una interlocuzione con la proprietà al fine di procedere ad un vaglio in merito alla locazione passiva ovvero all'acquisto di tale immobile. In data 21 luglio 2021, in sede di Conferenza Permanente, il Presidente della Corte di Appello di Palermo e il Presidente del Tribunale di Palermo hanno sviluppato precise e specifiche valutazioni in merito alla proposta pervenuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo circa una diversa individuazione – rispetto a quanto previsto da questo Dicastero – degli Uffici Giudiziari da allocare nell'immobile sito nella via Orsini nn. 9/11 (cfr. la nota della Corte di Appello di Palermo – Ufficio della Conferenza Permanente – redatta in data 4 agosto 2021). Tale proposta non può invero essere accolta perché, con riferimento all'immobile sito nella via Orsini nn. 9/11, alcune stanze, destinate a servizi di natura tecnica (centrale termica), non possono essere collocate altrove. Altre stanze, invece, sono destinate ad uso archivio: per questi ambienti la Corte di Appello di Palermo ha già effettuato gli adeguamenti necessari ai fini della SCIA antincendio e non è quindi possibile mutarne la destinazione d'uso.

Per quanto concerne, poi, il Museo Falcone – Borsellino appare assolutamente impensabile che lo si possa sopprimere, per evidenti ragioni di natura istituzionale e di rispetto della memoria dei caduti nella lotta alla mafia.

In conclusione, dunque, la soluzione proposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo – pur comprendendo le difficoltà alle quali gli appartenenti a tale fondamentale categoria professionale andranno temporaneamente incontro nel quotidiano esercizio della loro attività – non appare al momento percorribile. In quest'ottica va rimarcato che il Direttore Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi di questo Dicastero ha in proposito ribadito che la situazione in cui versa il palazzo ex EAS impone che i lavori, da tempo programmati, siano eseguiti senza alcun rallentamento, al fine di tutelare il bene primario della salute di magistrati, dipendenti amministrativi, avvocati e utenti. La soluzione logistica transitoria reperita (locazione dell'edificio sito nella via Orsini nn. 9/11) è adeguata, anche se impone a tutti alcuni non lievi sacrifici. L'obiettivo perseguito da questo Dicastero è quello di consentire al più presto il ritorno di tutti gli Uffici Giudiziari nel palazzo ex EAS nelle necessarie condizioni di sicurezza.

ALLEGATO 7

5-06722 Siracusano: Sulle iniziative per avviare la funzionalità del nuovo palazzo di giustizia di Messina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, la interrogante – dopo avere premesso che: «...la questione degli Uffici Giudiziari della città di Messina è una vicenda assai risalente nel tempo e complessa; la forte criticità della realtà giudiziaria di Messina, dislocata in diverse sedi distribuite a macchia di leopardo è, ancora oggi, costituita prevalentemente da immobili a titolo di locazione passiva con ingenti spese per i relativi canoni da corrispondere; ...risulta invero ancora sospesa la soluzione dell'ubicazione degli Uffici Giudiziari nella cosiddetta area del Fosso, soluzione per la quale l'Amministrazione locale ha nuovamente inviato al Ministero il relativo progetto di fattibilità... » – domanda alla Ministra della Giustizia «... quale sia l'attuale situazione e quali iniziative... intenda assumere per risolvere la problematica e avviare la funzionalizzazione del Nuovo Palazzo di Giustizia... ».

In proposito deve essere immediatamente posto in risalto che gli Uffici Giudiziari di Messina sono attualmente distribuiti nelle seguenti sedi.

Immobili demaniali:

nella via T. Cannizzaro (Palazzo Piacentini) sono dislocati la Corte di Appello, la Procura Generale presso la Corte di Appello, il Tribunale e la relativa Procura della Repubblica;

nel viale Europa n. 137 si trovano gli Uffici Giudiziari Minorili e i relativi archivi;

nella via Consolare Valeria n. 2 è ubicata l'aula bunker;

nella via Monsignor D'Arrigo si trova la polizia giudiziaria.

Immobili comunali:

nella via del Fante sono allocati gli archivi del Tribunale;

nella piazza Casa Pia è presente il Giudice di Pace.

Immobili in locazione passiva:

nella via Malvizzi si trovano la Sezione Lavoro del Tribunale e gli Uffici del Giudice di Pace – il canone annuo è pari ad euro 235.869,22;

nella via Cesare Battisti n. 187 è presente la Scuola di Formazione – il canone annuo è pari ad euro 18.501,32 – mentre, al civico n. 175, si trovano alcuni uffici della Corte di Appello, del Tribunale, il CISIA, gli archivi della Procura della Repubblica presso il Tribunale e la Sezione di polizia giudiziaria - canone annuo pari ad euro 22.295,50;

nella via Centonze n. 162 si trovano il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza – canone annuo pari ad euro 120.734,96;

nella via S. Domenico Savio n. 104 si trovano la Sezione Lavoro della Corte di Appello e gli Uffici NEP – canone annuo pari ad euro 332.110,44;

nella via Trento n. 2 (in un unico immobile con due proprietari e relativi contratti di locazione dell'importo di euro 94.466,34 e di euro 55.879,83) e nella via Fabrizi n. 194 (canone annuo pari ad euro 16.029,15) si trovano rispettivamente gli archivi del Tribunale e della Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Al fine di sopperire alle forti criticità allocative della realtà giudiziaria di Messina, definibile a macchia di leopardo e costituita prevalentemente da immobili a

titolo di locazione passiva per un canone annuo complessivo di circa euro 896.000,00, in data 9 febbraio 2017 è stato sottoscritto da questo Dicastero, dal Ministero della Difesa, dall’Agenzia del Demanio e dal Comune di Messina un Protocollo d’Intesa per la realizzazione di una «Cittadella degli Uffici Giudiziari» nel compendio demaniale denominato ex caserma Giuseppe Scagliosi (già adibito ad ospedale militare) per un importo pari a poco più di 17 milioni di euro derivanti dall’accensione di due mutui presso Cassa Depositi e Prestiti da parte del Comune di Messina.

Per fronteggiare temporaneamente le problematiche logistiche degli Uffici Giudiziari di Messina in data 15 febbraio 2018 è stato poi stipulato un *Addendum* al summenzionato Protocollo, in base al quale dall’Agenzia del Demanio è stata richiesta la disponibilità al Ministero della Difesa al rilascio anticipato di alcuni corpi di fabbrica della ex caserma Giuseppe Scagliosi al fine di consentire un parziale avvio dei lavori.

Tale istanza, tuttavia, ha avuto un riscontro negativo in ragione di dedotte criticità logistiche legate alla promiscuità degli ambienti ed è stato, pertanto, ribadito che, fino alla sistemazione dei locali ex magazzini Gazzi che fungeranno da sede di ricollocazione delle forze armate attualmente presenti nella ex caserma Giuseppe Scagliosi, non potrà essere concesso alcuno spazio all’interno del suddetto luogo.

In sede di Conferenza Permanente nel mese di ottobre dell’anno 2019 è stata discussa la possibilità di utilizzare temporaneamente alcuni locali dell’Università di Messina per collocare in tali spazi in maniera temporanea le attività del personale della ex caserma Giuseppe Scagliosi e consentire nei locali della stessa di organizzare i lavori necessari per le esigenze dell’attività giudiziaria.

L’Amministrazione Comunale ha trasmesso in data 21 ottobre 2019 una nota ufficiale quale avvio del procedimento di revoca del sopra citato Protocollo d’Intesa e contestuale rinuncia ai mutui per la costruzione del Nuovo Palazzo di Giustizia se nell’arco di sessanta giorni le Amministra-

zioni coinvolte non avessero trovato un accordo finalizzato all’effettivo avvio delle opere nei locali della ex caserma Giuseppe Scagliosi.

Nel mese di febbraio dell’anno 2020, in sede di Conferenza Permanente presso la Corte di Appello di Messina, il rappresentante del Ministero della Difesa ha evidenziato di non potere accogliere la suindicata soluzione allocativa temporanea presso l’Università; tale decisione è stata ribadita formalmente dal Ministero della Difesa nel mese di giugno dell’anno 2020.

Al riguardo con nota del mese di settembre dell’anno 2020 della Corte di Appello di Messina si è appreso della proposta manifestata dal Comune di una diversa soluzione per la realizzazione della «Cittadella degli Uffici Giudiziari», per un costo complessivo stimato in 40 milioni di euro. Tale soluzione alternativa comporterebbe di conseguenza la decadenza del Protocollo d’Intesa già sottoscritto.

In seguito ai ritardi nelle procedure per la definizione e la riallocazione degli spazi dell’immobile ex caserma Giuseppe Scagliosi, vista l’indifferibile esigenza di reperire celermente una diversa soluzione allocativa, la Corte di Appello di Messina ha avanzato a questo Dicastero la proposta di utilizzare all’uopo due immobili di proprietà dell’INPS (ubicati rispettivamente nella via Romagnosi e nella via Capra), ciò che consentirebbe di eliminare alcune delle situazioni di locazione passiva con vantaggi sia in termini economici sia di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio. I contatti con l’INPS sono in corso e sono molto proficui, con riferimento ad entrambi gli immobili innanzi indicati.

Di recente, poi, questo Dicastero ha provveduto ad avviare una procedura di ricerca di immobili presso gli Enti locali, propeudeutica alla successiva fase di presa in consegna degli stessi e di definizione delle procedure necessarie per la loro acquisizione.

Per quanto concerne il progetto noto come Fosso è allo studio di questo Dicastero la documentazione fornita nel corso del mese di agosto dall’Amministrazione

Comunale e, al più presto, verranno assunte le prime determinazioni al riguardo.

Da tutto quanto sinora esposto emerge con palmare evidenza l'impegno profuso ad ampio raggio da questo Dicastero (anche cercando, ove possibile, punti di conver-

genza con le altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte) al fine di «...risolvere la problematica...» dell'edilizia giudiziaria nella città di Messina e di «...avviare la funzionalizzazione del Nuovo Palazzo di Giustizia...».

ALLEGATO 8

5-06716 Bazoli: Sull'avanzamento della procedura per la realizzazione di una infrastruttura carceraria in Lombardia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente, grazie per l'occasione di poter ribadire l'impegno che l'Amministrazione sta approfondendo al fine di contrastare il problema del sovraffollamento carcerario che, come più volte riferito, passa altresì da strutture penitenziarie idonee, atte a consentire una dignitosa esecuzione della pena oltre che una miglior qualità dell'ambiente lavorativo.

Anche la situazione della casa circondariale di Brescia « Canton Mombello » è all'attenzione del Ministero, così come ben si sta monitorando lo stato delle procedure inerenti l'ampliamento della casa reclusione di Brescia « Verziano ».

Si precisano, i dati delle presenze negli istituti:

Canton Mombello: capienza 189, presenti 383, tasso affollamento 202,65;

Verziano: capienza 71, presenti 88, tasso affollamento 132,39.

Sul punto, mi preme evidenziare che, allo stato, è stata disposta l'assegnazione di soli euro 15.200.000,00 per la realizzazione – a cura del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – dei lavori di ristrutturazione per l'adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, nonché l'ampliamento della capacità ricettiva dell'istituto di Brescia « Verziano », mediante la realizzazione di un nuovo padiglione detentivo da n. 400 posti all'interno del perimetro della struttura.

Al fine di acquisire la progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva dell'intervento, risulta essere stato stipulato apposito contratto per l'acquisizione del relativo servizio di ingegneria e architettura.

A seguito dell'avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica, è stata inoltre attivata la fase di progettazione definitiva, che è attualmente in corso.

Invero, il quadro economico di spesa del progetto di fattibilità tecnico economica comporta una spesa complessiva di euro 54.000.000,00, di cui euro 42.000.000,00 per lavori ed euro 12.000.000,00 per somme a disposizione, a fronte del finanziamento assentito di euro 15.200.000,00.

Il finanziamento assentito di euro 15.200.000,00 non permette quindi la realizzazione dell'intera opera e comporta, qualora non fossero rinvenute le necessarie risorse finanziarie aggiuntive di euro 38.800.000,00, la necessità di procedere con la realizzazione di un primo stralcio funzionale che potrà riguardare solo una parte dell'intervento ipotizzato in fase di fattibilità.

Stante la necessità di procedere per lotti funzionali, il Provveditorato interregionale OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia Romagna, con nota 7 settembre 2021, ha comunicato gli esiti dello studio avviato per poter sviluppare la successiva fase progettuale relativa alla redazione del progetto definitivo, tenuto conto del finanziamento allo stato assentito (euro 15.200.000,00).

La limitata disponibilità dei fondi, rispetto alla dimensione progettuale rilevata durante lo sviluppo della prima fase relativa al progetto di fattibilità tecnico economica, ha condotto allo studio di soluzioni, attraverso l'individuazione di possibili lotti funzionali, sottoposte all'Amministrazione penitenziaria al fine di acquisirne il parere preliminare per lo sviluppo della successiva progettazione definitiva ed esecutiva.

Tale progettazione interesserà solo il 1° lotto coperto dall'assentito finanziamento e

riguarda essenzialmente le strutture di supporto funzionali e impiantistiche.

Successivamente, una volta assicurato il finanziamento necessario per gli ulteriori lotti, inerenti rispettivamente la realizzazione dell'intero nuovo padiglione detentivo e la ristrutturazione del padiglione detentivo esistente, potrà procedersi allo sviluppo delle relative ulteriori fasi progettuali degli stessi.

Ciò premesso, va evidenziato che è intendimento dell'Amministrazione, a mezzo

del DAP, proporre al Comitato paritetico per l'Edilizia penitenziaria l'ulteriore finanziamento per la quota parte dei fondi occorrenti per la realizzazione del nuovo padiglione, in modo da poter ascrivere il predetto intervento al 1° Lotto e ad esso far seguire le ulteriori necessità di ristrutturazione di cui agli altri due lotti, anche facendo ricorso ai fondi disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio dell'Amministrazione penitenziaria.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06725 Quartapelle Procopio: Sul blocco delle partenze dei volontari impegnati nel servizio civile all'estero	36
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	38
5-06726 Palazzotto: Sul mancato completamento delle operazioni umanitarie di evacuazione dall'Afghanistan	37
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	40

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 23 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Pino CABRAS. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 14.05.

Pino CABRAS, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-06725 Quartapelle Procopio: Sul blocco delle partenze dei volontari impegnati nel servizio civile all'estero.

Francesca BONOMO (PD), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesca BONOMO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, che ritiene del tutto esauriente. Chiede, tuttavia, di esporre pubblicamente quali sono i rilievi che determinano il blocco delle partenze dei volontari, affinché le organizzazioni della società civile abbiano modo di individuare le eventuali soluzioni. Ricorda che allo stato attuale è prevista la sottoscrizione di una assicurazione medica che copre le spese in caso di contagio da COVID-19 ma non gli eventuali costi di un volo di rimpatrio, che non può essere effettuato con aerei di linea. Ciò comporta un significativo incremento delle spese per le organizzazioni della società civile, di cui dovrebbe farsi carico lo stesso Dipartimento ovvero il Ministero, tenuto conto dell'inestimabile valore del servizio civile all'estero, non solo in termini di prestigio per l'Italia, ma soprattutto di benefici per i Paesi beneficiari. Ciò premesso auspica la praticabilità di una convenzione che permetta di superare le problematiche per i centottanta operatori bloccati, attesa la rilevanza del servizio civile all'estero sia per il nostro Paese, sia per i Paesi destinatari.

5-06726 Palazzotto: Sul mancato completamento delle operazioni umanitarie di evacuazione dall'Afghanistan.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), sottolineando che proprio negli ultimi giorni le competenti Commissioni della Camera e del Senato hanno autorizzato il Governo a trasferire significativi i fondi per la missione in Afghanistan dalle attività di addestramento delle forze armate agli interventi di cooperazione civile per fronteggiare l'emergenza umanitaria.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, esprimendo apprezzamento per l'impegno in atto e per il ruolo che l'Italia potrebbe svolgere nel promuovere la creazione di corridoi umanitari. Tuttavia, rileva che il tempo necessario per predisporli rischia di creare un danno irreparabile alle migliaia di afgani che tuttora rischiano la vita. Auspica che siano avviate le necessarie interlocuzioni diplomatiche con i Paesi limitrofi dell'Afghanistan, con particolare riferimento al Pakistan e all'Iran, che al

momento stanno ponendo ostacoli all'afflusso dei profughi più di quanto non risulta stiano facendo gli stessi talebani, che sembrano non opporsi al movimento di persone in uscita dal Paese. Segnala che si registrano gravi episodi di estorsione e di altre vessazioni ai danni dei profughi bloccati alle frontiere con tali Paesi.

Auspica, pertanto, che la Farnesina, anche con il sostegno del Parlamento, provveda a rafforzare la rete diplomatico-consolare in Iran e Pakistan, in modo da agevolare la procedura di concessione di visti, precisando che molti cittadini afgani erano già inseriti nelle liste per l'evacuazione e dunque già verificati ai fini dei visti. Si tratta di persone che sarebbe potute salire sugli aerei italiani se solo non ci fosse stato il grave attentato presso l'aeroporto di Kabul ad impedirne i movimenti.

Pino CABRAS, *presidente*, avverte che, essendo il collega Delmastro Delle Vedove impossibilitato a prendere parte alla seduta, con l'assenso del rappresentante del Governo, la trattazione dell'interrogazione n. 5-06724 a sua prima firma è rinviata ad altra seduta.

Dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06725 Quartapelle Procopio: Sul blocco delle partenze dei volontari impegnati nel servizio civile all'estero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai progetti di Servizio Civile Universale che si svolgono all'estero, la Farnesina collabora con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente in materia.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale partecipa ai « Tavoli di confronto congiunti », organizzati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili, con gli enti e i rappresentanti dei volontari. Inoltre, l'Unità di Crisi della Farnesina partecipa alla « Commissione per la Valutazione dei Programmi di Intervento di Servizio Civile Universale », con specifico riferimento agli aspetti relativi alle condizioni di sicurezza.

Nell'ambito di questa collaborazione, la Farnesina fornisce al Dipartimento un parere consultivo sulla situazione di sicurezza dei Paesi di invio dei volontari. Come anche ricordato dagli interroganti, un eventuale parere negativo del MAECI non ha carattere vincolante e non corrisponde in alcun modo ad un divieto, bensì mira a fornire al Dipartimento – e, tramite questo, alle Organizzazioni della Società Civile e agli operatori coinvolti – le informazioni necessarie, affinché progetti e partenze dei volontari possano svolgersi in maniera responsabile.

Per il 2021, il Dipartimento ha segnalato al MAECI 52 Paesi di destinazione dei volontari. L'Unità di Crisi della Farnesina, le Direzioni Generali e le Sedi all'estero competenti hanno concorso alla verifica della situazione di tali Paesi, ai fini della predisposizione dei pareri non vincolanti. La valutazione ha tenuto conto del contesto securitario, dell'emergenza sanitaria globale e delle conseguenti misure

restrittive, anche in termini di mobilità all'interno dei Paesi interessati.

Tutti i casi su cui la Farnesina ha fornito parere negativo riguardano Paesi per i quali anche il sito istituzionale « Viaggiare Sicuri » segnala la presenza di aree di particolare cautela o addirittura sconsiglia del tutto l'ingresso. Tra questi, l'interrogazione menziona in particolare Kenya ed Ecuador. Si tratta di Paesi per cui anche nel 2020 il MAECI aveva trasmesso al Dipartimento parere negativo.

Lo scorso anno, come noto, il Dipartimento fece firmare una nota informativa ai volontari, che si assumevano così la responsabilità del viaggio, consentendo il prosieguo dei progetti.

Nel quadro istituzionale vigente, la decisione di bloccare o meno le partenze dei volontari per determinati Paesi rientra nella competenza esclusiva del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Secondo gli elementi forniti dal Dipartimento, il bando 2021 ha finanziato 736 posizioni di servizio civile all'estero di cui 78 rimaste vacanti. Delle 658 posizioni assegnate 411, oltre il 60 per cento, sono in avvio regolare. Le partenze attualmente bloccate ammontano dunque a 247. Il Dipartimento ha comunicato che, ad esito del lavoro del Tavolo, sta procedendo in questi giorni all'autorizzazione per 63 volontari e al ricollocamento per ulteriori 53 volontari. Rimarrebbero così confermati i blocchi solo per 131 operatori, per i quali il Dipartimento mantiene una costante interlocuzione con gli enti, ai fini dell'individuazione di soluzioni alternative.

Per quanto riguarda invece la richiesta di inserire il Servizio Civile all'estero tra le motivazioni per le quali gli spostamenti sono consentiti dall'Italia, ai sensi del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e successive ordinanze del Ministro della Salute, si ritiene che tale motivazione sia assimilabile a quella già prevista per lavoro. In ogni caso, qualora ci sia interesse da parte

delle Organizzazioni della Società Civile a farsi promotrici nei confronti del Ministro della Salute di un'azione volta a esplicitare il Servizio Civile all'estero tra i motivi di eccezione, la Farnesina non ravvedrebbe motivi ostativi.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06726 Palazzotto: Sul mancato completamento delle operazioni umanitarie di evacuazione dall'Afghanistan.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il precipitare della crisi afghana, le Rappresentanze diplomatico-consolari nei Paesi limitrofi all'Afghanistan hanno ricevuto, e continuano a ricevere, numerose richieste di assistenza da parte di cittadini afghani, fuggiti dal loro Paese o intenzionati a farlo. In maggioranza, si tratta di richieste di visto per l'Italia: alcune inquadrabili in specifiche categorie previste dalla normativa vigente, altre riconducibili a generiche richieste di accoglienza in Italia.

Dopo la fine delle operazioni di evacuazione (27 agosto) e l'inizio del controllo da parte dei Talebani dell'aeroporto di Kabul, i collegamenti internazionali sono sporadici e limitati. Inoltre, gli spostamenti all'interno del Paese sono molto rischiosi a causa del deterioramento del quadro di sicurezza. Ciò nonostante, siamo pronti, come Governo e come Farnesina, a contribuire a eventuali future operazioni qualora si creino le condizioni favorevoli per metterle in atto.

Diversa è la condizione di cittadini afghani particolarmente vulnerabili che si trovano sul territorio di Paesi limitrofi all'Afghanistan e che abbiano legami con l'Italia. La Farnesina ha infatti già diramato alla rete diplomatico-consolare apposite linee guida che consentono di trattare prioritariamente, e con un elevato grado di flessibilità – ovviamente nei limiti del quadro normativo vigente – specifiche richieste di domande di visto, come ricongiungi-

menti familiari, motivi di studio, invito o reingresso.

Inoltre, la Farnesina sta lavorando con il Ministero dell'Interno, le Organizzazioni della Società Civile e gli organismi internazionali (anzitutto Alto Commissariato ONU per i Rifugiati e Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) alla messa a punto di uno schema di corridoi umanitari. Corridoi riservati a cittadini afghani in particolari condizioni di vulnerabilità che si trovino in Paesi terzi, cioè non in Afghanistan, ma che non abbiano documentazione sufficiente a ottenere un visto.

Grazie alla proficua collaborazione tra Pubblica Amministrazione, Organizzazioni della Società Civile e organismi internazionali stiamo pensando a un programma strutturato con criteri precisi per selezionare i beneficiari e accertare, nei Paesi di partenza, la titolarità all'ottenimento della protezione internazionale una volta in Italia.

L'eventuale rilascio dei visti di ingresso sarà subordinato all'attivazione di strumenti di accoglienza definiti in stretto raccordo con il Ministero dell'Interno, con precise regole per identificare e vagliare, anche sul piano della sicurezza nazionale, i profili dei potenziali beneficiari prima del loro arrivo in Italia. A ciò si accompagna un'attenta predisposizione e una puntuale realizzazione di percorsi di accoglienza dedicati, definiti in collaborazione con le Organizzazioni della Società Civile.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020.

Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione – Parere favorevole sulla Relazione consuntiva*)

41

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 settembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 9.

Legge di delegazione europea 2021.

C. 3208 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione – Parere favorevole sulla Relazione consuntiva).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che, in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è concordato di non fissare il termine per la presentazione di emendamenti e di concludere l'esame del provvedimento nella seduta di oggi.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, premette che la Commissione è chiamata a formulare una relazione per la XIV Commissione sulle parti di propria competenza del disegno di legge di delegazione europea e a esprimere il parere sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020.

Riferisce che il disegno di legge di delegazione europea consta di 13 articoli e di un allegato in cui sono indicate nove direttive oggetto di attuazione. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a tre direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. Il disegno di legge non prevede il recepimento di direttive su materie di competenza della VII Commissione e non contiene norme di suo diretto interesse. Tuttavia, fa presente che l'articolo 9 – che detta i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca – stabilisce, al comma 2, lettera f), che dell'esecuzione del sequestro e degli atti connessi l'autorità giudiziaria deve dare tempestiva comunicazione anche al Ministero della cultura,

quando il sequestro ha ad oggetto un bene culturale del patrimonio culturale nazionale, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali può essere esercitata.

Evidenzia che la relazione illustrativa del Governo al disegno di legge riporta anche le informazioni sulle procedure d'infrazione in corso, da cui si evince che nessuna riguarda le materie o i Ministeri di riferimento della VII Commissione.

Quanto alla Relazione consuntiva, ricorda che l'ordinamento prevede che il Governo la presenti ogni anno per informare il Parlamento con un rendiconto dettagliato delle attività svolte dall'Italia in quanto membro dell'Unione europea. Precisa che la relazione serve a fornire alle Camere un quadro approfondito della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

Ricorda che la presentazione della relazione consuntiva da parte del Governo e il contenuto proprio della stessa sono disciplinati dall'articolo 13, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale ne prevede la trasmissione alle Camere entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di riferimento. La Relazione in esame, riferita al 2020, è stata trasmessa alle Camere il 24 giugno 2021, con un ritardo di quasi quattro mesi.

Specifica che la relazione per il 2020, analogamente alle precedenti, è articolata in cinque parti e in cinque allegati. L'articolazione del contenuto segue una impostazione per schede, come quella della relazione programmatica per il 2021, che la VII Commissione ha esaminato nelle sedute dell'8 luglio e del 4 agosto scorsi e sulla quale è stato espresso parere favorevole.

La prima parte della relazione è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, caratterizzate dai negoziati volti alla definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP), che è stato integrato dal programma

Next Generation EU (NGEU), e dalle relazioni con la Gran Bretagna.

La seconda parte è dedicata all'azione svolta dal Governo nell'ambito delle politiche orizzontali e settoriali, tra cui – per quanto riguarda la VII Commissione – ricerca, istruzione, sport, cultura. Si tratta della parte più consistente del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a varie questioni, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.

La relazione evidenzia come gran parte delle politiche sia stata interessata dall'adozione di misure eccezionali per fronteggiare le conseguenze provocate dalla pandemia, ma anche di iniziative in attuazione dei nuovi orientamenti strategici della Commissione europea. La crisi pandemica ha, inoltre, influito sull'andamento del negoziato sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP), che è stato integrato dall'associato programma *Next Generation EU* (NGEU) per contrastare gli effetti economici e sociali della COVID-19 e per promuovere la ripresa dell'Europa sulla base della trasformazione verde e digitale dell'economia. Il nuovo bilancio ha un impatto trasversale su tutte le politiche.

La parte terza della relazione illustra le attività condotte nell'ambito della dimensione esterna, con riguardo alla politica estera e di sicurezza comune, nonché alla politica della difesa comune.

La parte quarta illustra le attività di comunicazione e formazione sul tema dell'attività dell'Unione europea condotte dal Governo nel 2020, e in particolare le iniziative per alimentare il dibattito sul futuro dell'Europa, mentre la parte quinta si occupa delle questioni riguardanti il coordinamento nazionale delle politiche europee, tra cui l'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE) in materia di coordinamento della posizione negoziale dell'Italia.

La relazione fornisce, altresì, elementi di informazione sul contenzioso. Al 31 dicembre 2020, risultavano aperte nei confronti dell'Italia 86 procedure d'infrazione, in crescita rispetto alle 77 di inizio anno 2020, ma in diminuzione rispetto alle 91 registrate a metà anno, esattamente al 2

luglio 2020. Sottolineo che nel 2020 sono state archiviate 27 procedure di infrazione.

Considerato che si tratta di un documento molto lungo e ricco di informazioni e di dettagli, riferisce che si limiterà di seguito a ricapitolare in modo estremamente sintetico i soli contenuti di interesse della Commissione, che sono inclusi nella parte II, dedicata alle « Principali politiche orizzontali e settoriali »; e in particolare nel capitolo 5 « Ricerca e sviluppo tecnologico », nel capitolo 14 « Istruzione, gioventù e sport » e nel capitolo 15 « Cultura e turismo ».

Per quanto riguarda Ricerca e sviluppo tecnologico – materia in parte di competenza della X Commissione – la relazione mette in luce i risultati conseguiti dall'azione governativa nei seguenti ambiti: programmazione sinergica dei finanziamenti in materia di ricerca e innovazione; politiche di sostegno alla partecipazione del sistema nazionale dell'innovazione ai bandi pilota EIC (*European Innovation Council*) e assistenza ai partecipanti italiani al Programma quadro Horizon 2020; attuazione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ed in materia di politiche per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo del settore spaziale; progetti volti alla valorizzazione del capitale umano, al potenziamento delle infrastrutture di ricerca e al rafforzamento dei meccanismi di collaborazione pubblico-privato. In particolare, la Relazione evidenzia che nel 2020 un'attenzione particolare è stata riservata all'*EuroScience Open Forum*, l'evento biennale scientifico più importante d'Europa, che si è tenuto a Trieste, Capitale della Scienza Europea 2020.

Nelle schede del capitolo 14, dedicate a istruzione e sport (oltre che alla gioventù, che è un campo di altra Commissione), la relazione riporta il lavoro svolto dal Governo per il rafforzamento del ruolo e della qualità dell'istruzione e della formazione. In particolare, la relazione sottolinea che il Governo – grazie all'intensa partecipazione alle attività del Consiglio dei ministri dell'istruzione dell'UE – ha fornito un importante contributo alla definizione di diversi dispositivi europei nonché ad alimentare il

confronto e le sinergie tra gli Stati membri per fronteggiare la crisi educativa causata dalla pandemia di Covid-19. Inoltre, l'Italia ha partecipato al dibattito sulla valutazione delle priorità e degli obiettivi del quadro strategico di cooperazione su *Education and Training ET2020* ai fini della definizione del nuovo quadro ET2030 e della costruzione dello Spazio europeo dell'Istruzione entro il 2025.

È inoltre proseguito l'impegno congiunto per incentivare l'educazione inclusiva e di qualità per tutti, favorendo in particolare l'acquisizione delle competenze digitali, il rafforzamento dell'inclusività dei gruppi svantaggiati, la lotta alla povertà educativa, la formazione rivolta a tutto il personale scolastico in servizio sulla didattica digitale integrata e sulla trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica. E è stato portato avanti lo sforzo per il rafforzamento del sistema di istruzione e formazione professionale e degli ITS e sull'apprendimento permanente e l'istruzione degli adulti.

Nel settore della formazione superiore la relazione cita le attività collegate allo Spazio europeo dell'istruzione (*European Education Area – EEA*), che ricomprende tutti i livelli educativi ed è finalizzato a rafforzare l'identità europea attraverso istruzione e cultura, costruendo uno spazio comune per la formazione europea e incentivando le azioni di mobilità e la creazione di curricula comuni.

La relazione richiama inoltre l'approvazione del nuovo programma Erasmus+, relativo agli anni 2021 e 2027, e la partecipazione del Governo al negoziato in sede di Consiglio, che ha condotto al riconoscimento del ruolo del Comitato delle Autorità nazionali; al mantenimento della quota di finanziamento per l'istruzione e la formazione; all'incremento delle risorse assegnate agli scambi nel settore sportivo; all'integrazione della mobilità dei discenti adulti. Il regolamento (UE) 2021/817, che istituisce il programma Erasmus+, prevede un budget di circa 26 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto all'edizione precedente, ed intende tra l'altro promuovere la trasmissione di competenze *green* e digitali

e iniziative faro come le Università europee, le *Teacher Academies Erasmus* ed i Centri di eccellenza professionale.

La relazione consuntiva dà altresì conto della partecipazione del Governo italiano ai negoziati per l'adozione del regolamento UE 2021/818, che istituisce il programma Europa Creativa 2021-2027. Il documento riferisce che il Governo italiano ha sostenuto l'incremento di risorse del programma (che hanno raggiunto i 2,24 miliardi di euro), anche se la dotazione è giudicata dal Governo ancora insufficiente a promuovere a livello internazionale la competitività delle imprese culturali e creative europee.

In tema di sport, la Relazione riferisce del documento recante le Conclusioni dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sulla promozione della cooperazione intersettoriale a vantaggio dello sport e dell'attività fisica nella società e del seguito dato al documento in Italia. La relazione menziona anche la Risoluzione sul Piano di lavoro per lo Sport 2021-2024 che è stata adottata, con accoglimento di tutte le richieste italiane.

Il capitolo sulla Cultura dedica speciale attenzione ai risultati conseguiti nell'ambito della cooperazione sul tema, tra gli altri, della gestione dei rischi nel settore del patrimonio culturale e sull'alfabetizzazione mediatica. La relazione riporta anche che nel Comitato affari culturali è stato affrontato il tema della parità di genere nei settori culturali e creativi, anche se poi – per l'opposizione delle delegazioni polacca, bulgara e ungherese – non si è pervenuti all'adozione di Conclusioni del Consiglio.

Il Governo ha inoltre proseguito la cooperazione con gli altri Stati membri nel cosiddetto Metodo aperto di coordinamento al fine di perseguire le priorità delineate dal Piano di lavoro per la cultura 2019-2022. Tra queste c'è la priorità intitolata « Un ecosistema che sostenga gli artisti, i professionisti creativi e della cultura e i contenuti europei »: l'Italia ha partecipato al Gruppo di lavoro mirato a rafforzare lo strumento della coproduzione cinematografica. Ancora, è proseguita la collaborazione per monitorare la Raccoman-

dazione della Commissione sulla digitalizzazione e l'accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale e quella per perseguire gli obiettivi strategici enunciati dalla Nuova Agenda europea per la cultura (2018) e dal Quadro di azione europeo sul patrimonio culturale (2018). È proseguito l'impegno nel Partenariato cultura/patrimonio culturale nell'ambito dell'iniziativa intergovernativa « *Urban Agenda for the EU* » per cui l'Italia svolge, con l'Agenzia per la Coesione Territoriale, il ruolo di co-coordinatore, condiviso con la Germania.

Nel 2020 è proseguita l'attuazione del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 integrato dal Piano strategico beni culturali, mirato al rilancio della competitività territoriale del Paese. E si è avviata la progettazione di un corso di formazione sul tema del « restauro sostenibile » rivolto a professionisti nell'ambito del restauro e della tutela.

La scheda intitolata « Diffusione dei programmi Europa Creativa, Marchio del patrimonio europeo ed Europa per i cittadini, sviluppo della creatività contemporanea e della mobilità tra gli artisti » evidenzia che il Governo ha contribuito ai negoziati per l'adozione del regolamento del programma Europa Creativa 2021-2027, di cui si è detto. Nel 2020 il sito italiano di Ostia antica ha ricevuto il Marchio del patrimonio europeo, finanziato nell'ambito di Europa Creativa, ed è stato avviato il monitoraggio periodico degli altri due siti nazionali insigniti del Marchio (il Museo casa De Gasperi e Forte Cadine).

Nella Scheda « Restituzione, esportazione e importazione dei beni culturali », si sottolinea il rafforzamento del controllo sulle esportazioni e sulla circolazione internazionale dei beni culturali a presidio del patrimonio culturale nazionale e straniero, soprattutto dei beni dei teatri di guerra.

Per quanto concerne « Crescita competitiva delle imprese creative, cinematografiche e audiovisive », la Relazione mette in evidenza che nel settore cinema e audiovisivo, a causa della pandemia, si sono aggiunte nuove stringenti priorità, prima fra

tutte il contributo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nuovi impegni hanno inoltre riguardato l'adozione di misure straordinarie e di fondi di emergenza a sostegno del settore coerenti con la normativa in materia di aiuti di Stato e il confronto con la Commissione europea in merito all'adozione del « Piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione del settore dei media e dell'audiovisivo ». È stata inoltre avviata la progettazione di un Osservatorio *web* sulle imprese culturali e creative italiane, concepito come piattaforma interattiva che serva da strumento di censimento e monitoraggio centralizzato in grado di riordinare, raccordare e sistematizzare le informazioni e le parziali azioni di mappatura sul comparto artistico, culturale e creativo realizzate in alcune regioni, e che agisca come un grande *Hub* Creativo e di Progettazione centrale con sezioni dedicate a formazione, orientamento e *networking online*.

Infine, in merito alla Digitalizzazione e accessibilità in rete del materiale culturale e alla conservazione digitale, la Relazione ricorda che le attività del Sistema museale nazionale hanno prodotto una piattaforma digitale finalizzata all'accreditamento e al collegamento in rete di musei e luoghi della cultura. È stato poi finanziato il progetto « Mostre bibliografiche virtuali per la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo », da pubblicare sulla piattaforma *Europeana*, la partecipazione italiana alla quale è coordinata dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane. E prosegue la partecipazione al Portale europeo degli archivi, cui le amministrazioni archivistiche degli Stati membri contribuiscono incrementando l'accessibilità del patrimonio archivistico mediante canali digitali integrati. Inoltre è stata configurata una banca dati che rende accessibili online le iniziative formative predisposte nei luoghi della cultura tramite voci di ricerca per sito, tema, destinatari, tipologia di attività.

Vittoria CASA, *presidente*, dopo aver ricordato che i programmi dell'Unione europea relativi a « Europa creativa » e a « Erasmus+ » sono tra i primi atti discussi dalla VII Commissione nella legislatura, esprime apprezzamento per il raddoppio dei rispettivi *budget* e per l'arricchimento del programma « Erasmus+ » con nuovi contenuti, quali la mobilità nel settore dell'istruzione degli adulti e lo sport, come peraltro raccomandato proprio dalla VII Commissione nel suo documento finale. Quanto al programma « Europa creativa », auspica che ci sia un ulteriore incremento dei finanziamenti, a sostegno della crescita di competitività delle imprese culturali italiane.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea e una proposta di parere favorevole sulla relazione consuntiva.

Alessandra CARBONARO (M5S), preannunciato il voto favorevole del suo gruppo su entrambe le proposte, caldeggia l'impegno di tutti per passare alla fase di rilancio dei luoghi della cultura e dello spettacolo, che, a causa dell'emergenza epidemiologica e delle misure restrittive, hanno subito le perdite più gravi, con ripercussioni sia in termini economici, sia in termini di capacità di contribuire alla tenuta del tessuto sociale: si riferisce al fatto che sono venuti meno tanti luoghi di aggregazione. Esprime quindi un particolare apprezzamento per l'aumento dei finanziamenti nel settore dell'istruzione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte della relatrice di relazione favorevole sul disegno di legge e di parere favorevole sulla Relazione consuntiva.

La seduta termina alle 9.25.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Atto n. 294) di rappresentanti di Confcommercio, Terna, AIGET (Associazione italiana di grossisti di energia e trader), Confartigianato imprese, Italia Solare, Utilitalia, Federazione ANIE, Elettricità futura, Tavolo Autoconsumo ed efficienza energetica, Energia Libera, Confesercenti	46
AVVERTENZA	46

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 23 settembre 2021.

Audizioni in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Atto n. 294) di rappresentanti di Confcommercio, Terna, AIGET (Associazione italiana di grossisti di energia e trader), Confartigianato imprese, Italia Solare, Utilitalia, Federazione ANIE, Elettricità futura, Tavolo Autoconsumo ed efficienza energetica, Energia Libera, Confesercenti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.55, dalle 15.15 alle 15.45 e dalle 16 alle 16.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizioni in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Atto n. 294) di rappresentanti di CNA (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa) e di Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06710 Lapia: Iniziative per la regolamentazione delle modalità di somministrazione delle terapie antitumorali per via endovenosa nelle strutture ambulatoriali	47
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	50
5-06711 Bologna: Misure per sopperire alla carenza di medici e personale sanitario su tutto il territorio nazionale	48
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	52
5-06712 De Filippo: Iniziative per garantire il rispetto dei LEA nell'erogazione delle prestazioni per gli ospiti delle strutture socio-assistenziali per anziani, anche non autosufficienti	48
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	55
5-06713 Gemmato: Modifica del regolamento n. 166 del 2017 sulla documentazione sanitaria riguardante la prescrizione del farmaco talidomide ai fini dell'indennizzo	48
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	56
5-06714 Ianaro: Discrasia tra i tempi per la vaccinazione dei guariti da infezioni da SARS-CoV-2 e la durata di validità del <i>green pass</i>	49
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	58
5-06715 Novelli: Sulle modalità di sanificazione degli ambienti nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV-2	49
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	59

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 23 settembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 13.45.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-06710 Lapia: Iniziative per la regolamentazione delle modalità di somministrazione delle terapie antitumorali per via endovenosa nelle strutture ambulatoriali.

Mara LAPIA (MISTO-CD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI, precisando che le risposte che saranno da lei fornite nella seduta odierna si basano su elementi comunicati dal Ministero della salute, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mara LAPIA (MISTO-CD), replicando, si dichiara molto soddisfatta della risposta, che chiarisce quanto accaduto in Sardegna per quanto riguarda la somministrazione delle terapie antitumorali, precisando che i laboratori risultano accreditati e non vi è, pertanto, una pericolosità nel relativo utilizzo. Rileva che quanto accaduto a Sini-scola è stato determinato da una scelta discrezionale della competente direzione sanitaria, in ragione della mancanza di alcune figure professionali. Evidenzia come tale scelta abbia avuto gravi ripercussioni sulla vita dei pazienti oncologici, sia in termini di durata del percorso da effettuare per ottenere le cure necessarie sia per i maggiori rischi di contrarre il Covid-19.

5-06711 Bologna: Misure per sopperire alla carenza di medici e personale sanitario su tutto il territorio nazionale.

Fabiola BOLOGNA (CI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fabiola BOLOGNA (CI), replicando, nel ringraziare il Ministero della salute per l'attenzione posta verso il tema oggetto della propria interrogazione, ribadisce la necessità di prevedere un finanziamento stabile per il personale sanitario, che vada oltre le risorse destinate a tal fine dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Segnala, inoltre, che occorre prevedere incentivi per alcune figure che operano in settori particolari quale quello della emergenza-urgenza, correndosi altrimenti il rischio di lasciare scoperte tali posizioni. In tale contesto, ritiene necessaria anche una valorizzazione della medicina territoriale.

Osserva, poi, che, quando nel 2026 avrà termine il finanziamento aggiuntivo basato sui fondi europei, il Servizio sanitario nazionale dovrà essere in grado di affrontare i costi rappresentati da pratiche mediche innovative, oltre ad assicurare un'attenta

valutazione dei carichi di lavoro e una gestione oculata del personale, anche al fine di evitare fughe dal settore pubblico.

Invita, pertanto, a promuovere, a partire dalla prossima legge di bilancio, una visione complessiva rispetto al reclutamento del personale sanitario, avendo come « faro » i bisogni dei cittadini.

5-06712 De Filippo: Iniziative per garantire il rispetto dei LEA nell'erogazione delle prestazioni per gli ospiti delle strutture socio-assistenziali per anziani, anche non autosufficienti.

Vito DE FILIPPO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vito DE FILIPPO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, che chiarisce inequivocabilmente le responsabilità di quanto accaduto finora nella regione Basilicata. Osserva come nella regione in oggetto sia ancora più necessario adottare un approccio corretto nelle politiche di assistenza agli anziani, alla luce del presente quadro demografico che vede una presenza significativa di popolazione ultrasessantacinquenne.

In conclusione, auspica che quanto comunicato con la risposta fornita dal Governo possa contribuire a chiudere una vertenza che reca danni significativi a molte famiglie residenti nella regione Basilicata.

5-06713 Gemmato: Modifica del regolamento n. 166 del 2017 sulla documentazione sanitaria riguardante la prescrizione del farmaco talidomide ai fini dell'indennizzo.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marcello GEMMATO (FDI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, che conferma le preoccupazioni alla base della propria interrogazione. Sottolinea, infatti, che molto difficilmente persone nate oramai più di cinquant'anni fa possono conservare una documentazione sanitaria così remota. Ritiene ingiusto che persone che hanno subito gravi menomazioni a causa dell'inefficienza del sistema di vigilanza sui farmaci non abbiano accesso al dovuto indennizzo, anche a causa di discriminazioni operate tra i diversi anni di nascita, osservando che oltretutto si tratterebbe di risolvere poche decine di casi.

5-06714 Ianaro: Discrasia tra i tempi per la vaccinazione dei guariti da infezioni da SARS-CoV-2 e la durata di validità del green pass.

Angela IANARO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Angela IANARO (M5S), replicando, evidenzia la necessità di risolvere la situazione problematica di coloro che sono in attesa di effettuare una vaccinazione dopo essere guariti dal Covid-19 e che attualmente sono in possesso di una certificazione verde valida solo sei mesi dalla data del contagio. Nel ricordare che in molti casi la durata della protezione immunitaria è

superiore per coloro che hanno contratto il Covid-19 rispetto a quella assicurata da alcuni vaccini, ribadisce la necessità di un chiarimento urgente, al fine di dare indicazioni precise a tutte le persone interessate.

5-06715 Novelli: Sulle modalità di sanificazione degli ambienti nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV-2.

Roberto NOVELLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Roberto NOVELLI (FI), replicando, nel rilevare che i sistemi di sanificazione attualmente approvati a livello nazionale ed europeo presentano limiti nella loro efficacia, auspica un approfondimento da svolgere in tempi rapidi sul possibile impiego, a tal fine, dei probiotici, anche in ragione dei dati confortanti che emergono da alcuni studi che sono stati finora condotti.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-06710 Lapia: Iniziative per la regolamentazione delle modalità di somministrazione delle terapie antitumorali per via endovenosa nelle strutture ambulatoriali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La somministrazione ambulatoriale delle terapie antitumorali in via endovenosa è disciplinata dal decreto ministeriale 22 luglio 1996; i medicinali antitumorali iniettabili possono essere erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale anche in regime di ospedalizzazione domiciliare, ai sensi del decreto ministeriale 14 luglio 1999.

Rientra nelle competenze delle Regioni la programmazione degli accessi alle strutture sanitarie dedicate alla terapia oncologica: peraltro, nell'ambito delle iniziative in tema di tutela della salute e sicurezza dei pazienti ed uniforme erogazione dei LEA nel territorio nazionale, il Ministero della salute, in collaborazione con Regioni ed altri « stakeholder », elabora una serie di Raccomandazioni per garantire ai pazienti prestazioni sanitarie efficaci, sicure e di qualità.

In particolare, la Raccomandazione n. 14 del 2012, in fase di aggiornamento, precisa che la scelta del « setting assistenziale » per la somministrazione della chemioterapia può influenzare la sicurezza delle cure, per cui va posta attenzione ai criteri per classificare i pazienti in accesso al trattamento (condizioni generali; tipo di farmaco e durata della terapia; tipologia di accesso venoso; età pediatrica; condizioni logistiche).

Nella prevenzione degli eventuali errori nel corso delle terapie è decisivo il ruolo rivestito dalle Direzioni mediche di struttura (presidio ospedaliero/ASL).

La somministrazione delle terapie con farmaci oncologici rappresenta una fase

critica, che non può essere considerata avulsa dalla preparazione della terapia, da effettuare nell'Unità farmaci antitumorali (UFA), con personale dedicato e formato.

Sulla base della citata Raccomandazione, la somministrazione parenterale degli antineoplastici può essere effettuata presso strutture ospedaliere dotate di una Unità Operativa Complessa di Oncologia (quindi anche IRCCS, ASL/ASP o strutture private); essa avviene anche al domicilio del paziente, ove sia attuabile il regime di ospedalizzazione domiciliare.

La Regione Sardegna ha comunicato di aver autorizzato alla prescrizione e somministrazione dei medicinali oncologici indicati per i tumori solidi le strutture ospedaliere pubbliche e le due strutture private accreditate per l'oncologia riportate nella tabella allegata.

Al fine di consentire ai pazienti la somministrazione delle chemioterapie in strutture adeguate più prossime alla loro residenza, sono stati autorizzati anche i due ambulatori di oncologia di Macomer e di Siniscola, in quanto garantiscono la necessaria sicurezza.

Pertanto le eventuali temporanee sospensioni delle attività potrebbero essere dovute a problematiche organizzative legate alla carenza di personale di cui soffrono tutte le Aziende sanitarie, poste sotto stress anche dalla attuale situazione pandemica.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio qualità dei servizi e governo clinico

Tabella 1 – Strutture autorizzate alla prescrizione e somministrazione di medicinali antitumorali per uso endovenoso.

AZIENDA SANITARIA	STRUTTURA
ASSL SASSARI	Osp. SS. Annunziata (Sassari) Oncologia medica, Osp. Segni (Ozieri) Ambulatorio oncologia
ASSL OLBIA	Osp. G. Paolo II Oncologia
ASSL NUORO	Osp. Nuoro Oncologia, Osp. Sorgono Oncologia, Ambulatorio Oncologia di Macomer Ambulatorio Oncologia Siniscola
ASSL LANUSEI	Osp. Lanusei Ambulatorio di oncologia
ASSL ORISTANO	Osp. S. Martino (Oristano) Oncologia,
ASSL SANLURI	Osp. S. Gavino Oncologia
ASSL CARBONIA	Osp. S. Barbara (Iglesias) Oncologia medica, Osp. Sirai (Carbonia) Oncologia medica
ASSL CAGLIARI	Osp. San Marcellino Muravera Ambulatorio oncologia Osp. San Giuseppe di Isili Ambulatorio oncologia
AOU CA	P.O. Monserrato Oncologia medica
AOU SS	Oncologia
ARNAS	Ospedale Businco (Ospedale oncologico Regionale)
MATER OLBIA OSPITAL	Oncologia medica
NUOVA CASA DI CURA DECIMOMANNU	Ambulatorio Oncologia

ALLEGATO 2

5-06711 Bologna: Misure per sopperire alla carenza di medici e personale sanitario su tutto il territorio nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare vorrei evidenziare che è impreciso parlare di errata programmazione del numero di contratti di formazione medico-specialistica resi disponibili ogni anno presso gli Atenei italiani poiché la programmazione del fabbisogno va intesa in senso stretto, come determinazione triennale del fabbisogno formativo di medici specialisti, rilevata sulla base delle esigenze di programmazione delle Regioni, mentre il numero dei contratti è strettamente correlato alle risorse finanziarie disponibili. Lo scostamento tra fabbisogno accertato e numero dei contratti è rilevabile dalla tabella allegata, da cui emerge che ai contratti finanziati con risorse statali, vanno sommati anche i contratti finanziati dalle Regioni e da altri Enti.

In questi ultimi anni, il Ministero della salute ha posto in essere una serie di interventi per incrementare le risorse destinate ai contratti per l'accesso alle Scuole di formazione medico specialistica (Legge di bilancio per il 2019, 2020 e 2021 e Decreto Rilancio).

Inoltre con l'investimento 2.2 « Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali », inserito nella Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato previsto il finanziamento di ulteriori 4.200 contratti per 5 anni a partire dall'anno accademico 2020-2021.

Per tale anno accademico, ai 13.200 contratti finanziati con risorse statali se ne aggiungono 4.200 finanziati dal PNRR, per un totale di 17.400 contratti di formazione specialistica, ossia 4.000 contratti in più rispetto all'anno precedente. Da una seconda tabella allegata si evince come gli ultimi due anni abbiano contribuito al superamento dell'« imbuto formativo », cioè la differenza tra il numero di laureati in

medicina e il numero di posti di specializzazione previsto, garantendo un adeguato turn-over dei medici specialisti.

I 17.400 contratti rappresentano più del doppio di quelli finanziati nell'a.a. 2018/2019 (pari a 8.000 unità) e quasi il triplo di quelli disponibili negli anni precedenti (circa 6.000 unità).

Analogamente, da anni è all'attenzione del Ministero la questione relativa alla futura carenza di medici di medicina generale, legata all'età anagrafica. Al riguardo il numero di borse disponibili per l'accesso al relativo corso, nel triennio formativo 2018-2021 è stato raddoppiato rispetto al precedente. Inoltre il Decreto Rilancio ha disposto l'accantonamento di ulteriori 20 milioni di euro dal 2021 per attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione in medicina generale.

L'articolo 12 del decreto Calabria ha previsto che fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina abilitati all'esercizio professionale, già idonei al concorso di ammissione al corso di formazione in medicina generale e titolari di incarichi a tempo determinato, possono accedere, in soprannumero, al corso di formazione in medicina generale tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio.

Il concorso per l'accesso al primo anno di corso del triennio 2020/2023 si è svolto il 28 aprile 2021 e i posti messi a bando dalle Regioni risultano 1.332, a cui si aggiungono 714 posti assegnati in virtù del « decreto Calabria ».

Il citato investimento 2.2 della Missione 6 del PNRR prevede anche l'incremento delle borse di studio per la formazione specifica in medicina generale; per i trienni formativi 2021-2024, 2022-2025 e 2023-2026 saranno finanziate 900 borse di studio aggiuntive all'anno, per un totale di

2.700 per i 3 cicli, che contribuiranno a sanare il gap degli ultimi anni, legato ai pensionamenti e alle limitate risorse.


Infine, per effetto della riorganizzazione delle reti ospedaliere e territoriali, connessa alla « Missione 6 » del PNRR, sarà indispensabile definire nuove modalità di organizzazione del lavoro nell'ambito di team multidisciplinari.

È dunque massima l'attenzione riservata dal ministero della salute alla tematica posta dall'onorevole interrogante e posso assicurare che anche nei prossimi mesi continueremo a monitorare la situazione ed ad assumere tutte le iniziative necessarie a superare in via strutturale la situazione di carenza di medici e di personale sanitario.

TABELLA 1

FINANZIAMENTO	a.a. 2014/2015	a.a. 2015/2016	a.a. 2016/2017	a.a. 2017/2018	a.a. 2018/2019	a.a. 2019/2020	a.a. 2020/2021
Statale	6.000	6.133	6.105	6.200	8.000	13.400	17.400
Regionale	354	529	499	640	756	888	902
Altri enti pubblici o privati	29	63	71	94	164	167	95
TOTALE CONTRATTI	6.383	6.720	6.675	6.934	8.920	14.455	18.397
Fabbisogno	a.a. 2014/2015	a.a. 2015/2016	a.a. 2016/2017	a.a. 2017/2018	a.a. 2018/2019	a.a. 2019/2020	a.a. 2020/2021
Fabbisogno da Accordo S-R	8.073	7.909	7.967	8.569	8.523	13.400	13.507

TABELLA 2



ALLEGATO 3

5-06712 De Filippo: Iniziative per garantire il rispetto dei LEA nell'erogazione delle prestazioni per gli ospiti delle strutture socio-assistenziali per anziani, anche non autosufficienti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'assistenza sociosanitaria presso le strutture residenziali e semiresidenziali alle persone non autosufficienti rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza e costituisce una delle priorità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Le azioni a sostegno degli anziani non autosufficienti prevedono investimenti infrastrutturali per consentire la permanenza in sicurezza degli anziani nel proprio territorio, in particolare tramite il potenziamento dei servizi domiciliari.

Nel contempo, il Piano prevede il rafforzamento dell'assistenza sanitaria e della rete sanitaria territoriale.

A completamento degli obiettivi del PNRR, verrà attuata la riforma della non autosufficienza, con il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche del sistema informativo della non autosufficienza, nonché con la razionalizzazione dei meccanismi di accertamento e la semplificazione delle procedure di accesso, nell'ottica di un unico punto di accesso socio-sanitario.

L'interrogazione in esame concerne i rapporti in essere tra il Servizio Sanitario Regionale della Basilicata e le locali strutture socio assistenziali autorizzate ed accreditate, le quali ricevono una quota giornaliera per ogni assistito, fissata dalla legge regionale n. 41/2020, che richiama la legge regionale n. 8/2018.

È opportuno ricordare che in Italia non è previsto un riferimento nazionale per determinare le tariffe dell'assistenza territoriale residenziale rivolta agli anziani in quanto rientra nell'ambito dell'autonomia regionale stabilire le tariffe delle prestazioni residenziali, tanto per gli aspetti sanitari che per quelli logistici e alberghieri.

Pertanto, le soluzioni più adeguate per garantire a tutti i pazienti di poter ricevere l'assistenza sanitaria devono essere individuate nell'ambito dei rapporti tra il Servizio Sanitario lucano e le strutture sociosanitarie che insistono sul territorio regionale.

A tal riguardo, il Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata ha richiamato l'articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 41/2020 a mente del quale: «Le quote giornaliere, nei valori di cui al comma 1 e nei limiti di cui ai commi 2 e 3, sono dovute, su richiesta, a tutte le strutture residenziali autorizzate e accreditate che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato assistenza alle persone anziane non autosufficienti o allettate sulla base della certificazione di non autosufficienza rilasciata dalla Azienda sanitaria competente».

La legge regionale n. 41/2020, quindi, prevede l'aggiornamento delle quote giornaliere, previa, però, richiesta della struttura residenziale, da inviare all'ASL territorialmente competente, la quale riconoscerà tale quota in esito ad apposita verifica istruttoria.

Il Dipartimento regionale precisa che, per il caso di specie, sono in corso gli accertamenti presso l'ASL territorialmente competente al fine di verificare se la struttura in questione abbia inviato una specifica richiesta, e se, in caso affermativo, l'Azienda territorialmente competente abbia proceduto a tutte le opportune verifiche, ai sensi della normativa in vigore.

Il Ministero della salute è disponibile a verificare e a riferire in merito all'esito degli accertamenti in corso disposti dal dipartimento regionale.

ALLEGATO 4

5-06713 Gemmato: Modifica del regolamento n. 166 del 2017 sulla documentazione sanitaria riguardante la prescrizione del farmaco talidomide ai fini dell'indennizzo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 21-ter (Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide) del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha integrato la previgente normativa in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati negli anni dal 1959 al 1965 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207).

In particolare, il citato articolo dispone, al comma 1, che l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della citata legge n. 244, riconosciuto, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme suddette nati dal 1959 al 1965, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966.

Il seguente comma 2 precisa che: «L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, (...) anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163 ».

Con il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2017, n. 166, allegato A, sono state aggiunte le previsioni che, alla luce

della letteratura scientifica ad oggi disponibile e nella considerazione che rimane un'area di incertezza nell'attribuzione della malformazione a sindrome talidomidica, questa debba essere risolta attraverso una accurata diagnosi differenziale, fondata su criteri clinici e molecolari e che – per i soli soggetti nati al di fuori del periodo dal 1958 al 1966 – si debba chiedere la documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha richiesto la somministrazione della talidomide, da cui si evinca la prescrizione e l'assunzione del farmaco in gravidanza nel periodo tra il 20° e il 36° giorno dal concepimento.

Le Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO) sottopongono all'accertamento sanitario tutti gli istanti, anche quelli che non hanno presentato la documentazione sanitaria, ai sensi della lettera c) dell'allegato A del decreto ministeriale n. 166/2017.

Nulla è cambiato nell'individuazione dei criteri medico-legali per l'accertamento del nesso tra assunzione della talidomide e menomazione, non solo per coloro che sono nati dal 1958 al 1966, ma anche per coloro che sono nati al di fuori di questo periodo.

I giudizi negativi delle CMO non sono stati motivati dalla mancata presentazione della documentazione sanitaria, ma dalla non riconducibilità della tipologia della malformazione riscontrata ai criteri di inclusione ed esclusione di cui al citato decreto ministeriale n. 166/2017, già peraltro previsti dal parere dell'Istituto Superiore di Sanità n. 29140 del 1° luglio 2010, integralmente ripreso nei contenuti dal successivo parere del Consiglio Superiore di Sanità del 17 gennaio 2017, recepito nel decreto ministeriale.

La normativa non prevede che l'istante possa presentare ricorso amministrativo av-

verso il giudizio negativo della CMO del Ministero della Difesa.

Sul punto il Consiglio di Stato, in sede di emanazione del parere obbligatorio sul Regolamento di esecuzione di cui al citato decreto n. 163/2009, ha ritenuto superata – alla luce dell'attuale ordinamento – la previsione dello strumento del ricorso gerarchico improprio (cioè impugnazione del provvedimento dinanzi ad amministra-

zione diversa da quella che lo ha emanato e del provvedimento di un organo collegiale dinanzi ad un organo monocratico).

Resta salvo il diritto alla presentazione del ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale-sezione lavoro, competente in materia previdenziale ed assistenziale.

Il passaggio in giudicato della sentenza rende definitivo, anche in sede amministrativa, il giudizio sulla domanda presentata.

ALLEGATO 5

5-06714 Ianaro: Discrasia tra i tempi per la vaccinazione dei guariti da infezioni da SARS-CoV-2 e la durata di validità del *green pass*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La normativa vigente prevede che:

la durata della validità del *green pass* per i soggetti guariti da COVID-19 è di 6 mesi;

la durata della validità del *green pass* per i soggetti vaccinati è di 12 mesi;

le persone che guariscono da COVID-19 dovrebbero ricevere una dose di vaccinazione entro i 6 mesi, e comunque non oltre i 12 mesi (Circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, n. 32884). Quest'ultima casistica è stata introdotta poiché le evidenze scientifiche mostrano una durata inferiore della protezione indotta da una singola infezione, rispetto a un ciclo vaccinale completo.

In base alla normativa vigente non sussistono discrasie in merito alla valutazione e durata delle certificazioni verdi Covid-19 tra soggetti guariti *tout court* e soggetti guariti cui viene somministrata una dose di vaccino.

La categoria di soggetti guariti *tout court* costituisce, infatti, un unicum specifico in cui l'osservazione scientifica ha evidenziato una risposta immunitaria più bassa rispetto ai soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale. Tra questi ultimi deve ritenersi compreso il caso del « guarito » cui, entro 6 mesi, viene somministrata una dose di vaccino. La guarigione con la somministrazione di una dose viene, dunque, equiparata alla vaccinazione con conseguente validità della certificazione verde di 12 mesi a partire dalla somministrazione della dose in questione.

La possibilità di effettuare la prima somministrazione entro i 12 mesi dalla guarigione costituisce altra ipotesi che consente al guarito di avere una distinta certificazione di vaccinazione avente validità di 12 mesi a decorrere dalla somministrazione.

Pertanto, l'eventuale arco temporale tra i 6 e i 12 mesi è da intendersi, nelle more della prima somministrazione, come fisiologicamente privo di copertura, quanto a validità della certificazione verde Covid-19, poiché trattasi di ciclo di vaccinazione incompleto.

In ogni caso, va rammentato che il regolamento europeo n. 953 del 2021 ha stabilito che i certificati di guarigione possono avere una durata massima di 180 giorni dal primo test molecolare positivo.

Il Governo intende dare seguito all'impegno assunto (ordine del giorno n. 9/3223-A/67 Boldi, approvato nella seduta del giorno 9 settembre 2021 in Assemblea della Camera dei deputati ed altri di analogo tenore) di avviare un percorso di approfondimento con gli organi tecnico-scientifici competenti, ivi compreso il comitato tecnico-scientifico, al fine di verificare se, alla luce degli studi più recenti, vi siano le condizioni per prorogare la validità del certificato verde rilasciato ai guariti da 6 a 12 mesi, ferma restando la verifica di compatibilità di tale opzione con il regolamento europeo menzionato, quanto meno ai fini della mobilità transfrontaliera.

ALLEGATO 6

5-06715 Novelli: Sulle modalità di sanificazione degli ambienti nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV-2.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I prodotti che vantano azione sanificante o disinfettante per il tramite di un'azione chimica ricadono nel novero dei biocidi di cui al Regolamento (UE) 528 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ai sensi del quale può essere rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'utilizzo di un prodotto biocida esclusivamente se i relativi principi attivi sono approvati per la corrispondente tipologia di prodotto. Si applica in via transitoria il regime autorizzativo nazionale per l'immissione in commercio di prodotti biocidi per i quali, per la corrispondente tipologia di prodotto, il principio attivo sia in valutazione per l'approvazione. Pertanto i probiotici possono essere immessi in commercio ed usati, tra l'altro, per finalità di sanificazione se per la corrispondente tipologia di prodotto i relativi principi attivi siano stati approvati ai sensi del Regolamento o siano in valutazione.

Per quanto riguarda i tre lavori citati nell'interrogazione, pubblicati su riviste internazionali e appartenenti allo stesso gruppo di ricerca, l'Istituto Superiore di Sanità, pur concordando sulla possibile rilevanza di un approccio innovativo per la sanificazione degli ambienti a base di probiotici, ha pubblicato, in fase di emergenza, i rapporti ad interim ISS-COVID 19 n. 25/2020 e n. 12/2021, al fine di presentare lo stato dell'arte sulle conoscenze in merito alla diffusione del Coronavirus e agli approcci condivisi dalle varie agenzie internazionali per la prevenzione e controllo della pandemia.

Mentre nel primo rapporto è stata presentata una panoramica dei prodotti e delle

procedure di disinfezione delle mani e delle superfici – al momento della pubblicazione considerati tra i maggiori veicoli per la trasmissione del virus – nel secondo si è rivolta maggiormente l'attenzione agli apparecchi/sostanze in grado di contribuire alla sanificazione dell'aria, che si è dimostrata essere uno fra i veicoli di diffusione del virus tramite aerosol.

Proprio per limitare l'impatto ambientale dell'uso dei prodotti chimici, nel rapporto n. 12 è stata presentata una disamina, con le indicazioni delle agenzie internazionali e sulla base di corposa bibliografia e di prove sperimentali, sull'utilizzo di purificatori a base di filtri e/o in grado di generare specie reattive dell'ossigeno in grado di contrastare la contaminazione/ricontaminazione dell'aria ambiente comprese le superfici.

Sulla possibilità di utilizzo di probiotici nel contrasto alla diffusione del virus l'Istituto ha rappresentato la necessità di maggiori approfondimenti. Proprio nel lavoro pubblicato sulla rivista più autorevole (PLoS One) viene auspicato che i risultati presentati possano essere confermati in esperimenti applicati a coorti più grandi e con popolazioni target diversificate, al fine di considerare tale approccio eco-sostenibile come parte delle strategie di prevenzione e controllo delle infezioni.

La ricerca di soluzioni innovative, sia nell'ambito dell'emergenza COVID che in generale per il contrasto alla diffusione di malattie, resta di importanza fondamentale nello sviluppo di approcci con basso impatto sull'uomo e sull'ambiente.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 292 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	60
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. Atto n. 294 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 settembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Emanuela ROSSINI.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 292.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Rosalba DE GIORGI (MISTO), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE)

2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53 – legge di delegazione europea 2019-2020. Avverte preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in oggetto è assegnato con riserva, non essendo corredato della prescritta intesa in Conferenza unificata.

Ricorda altresì che a seguito del mancato recepimento da parte dell'Italia della direttiva in esame nel termine previsto, scaduto il 30 giugno 2021, la Commissione europea ha aperto il 26 luglio scorso la relativa procedura di infrazione n. 2021/0266. Secondo quanto riportato nella relazione tecnico-normativa, il ritardo è dovuto a diversi fattori: i lavori per la redazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; l'istituzione nel marzo scorso del nuovo Ministero della transizione ecologica; l'approvazione nel mese di aprile della legge di delegazione europea e la contemporanea attività legislativa su alcuni temi

trattati nella direttiva 2018/2001, in particolare nel cosiddetto « decreto semplificazioni ».

Quanto al termine di esercizio della delega conferita dalla legge di delegazione europea per il 2019-2020, esso risulterebbe scaduto lo scorso 8 agosto ma, per effetto dello « scorrimento » di ulteriori tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della scadenza del suddetto termine, esso verrà adesso a scadenza il prossimo 8 novembre.

Ricorda che la Direttiva (UE) 2018/2001, che promuove il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili, persegue uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione, nell'ambito della più ampia strategia del « *Green Deal* », ovvero l'insieme delle politiche e delle azioni volte a raggiungere la neutralità climatica dell'Unione Europea entro il 2050, garantendo che la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse non rinnovabili. Essa si inserisce quindi nell'ambito della normativa europea denominata « pacchetto » sull'energia, tra cui il recentissimo Regolamento 2021/1119/UE (cosiddetta « legge europea sul clima »), che ha formalmente sancito, oltre al citato obiettivo della neutralità climatica al 2050, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030, che consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) entro il 2030 di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990.

Segnala che dall'attuazione della direttiva in esame sono attesi vantaggi non solo in termini ambientali e sociali, grazie al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, ma anche di crescita del PIL (con investimenti in impianti di produzione di energia rinnovabile) e dei livelli occupazionali, con un generale sviluppo tecnologico del Paese.

Come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, anche l'Italia persegue il più ampio ricorso a strumenti che migliorino contestualmente la tutela dell'ambiente, la sicurezza energetica, e l'accessibilità dei costi dell'energia, contribuendo agli obiettivi europei in materia di

energia e ambiente. In tale ottica, condividendo l'orientamento comunitario volto a rafforzare l'impegno per la decarbonizzazione dell'economia, il nostro Paese ha inteso supportare un patto verde con le imprese e i cittadini, che consideri l'ambiente come motore economico del Paese (*Green New Deal*).

In siffatto contesto, l'Italia ha redatto un Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) per delineare il *mix* di soluzioni e strumenti maggiormente compatibile con gli obiettivi al 2030 con altre esigenze, comprese quelle relative agli impatti ambientali.

Il Piano, predisposto dall'Italia in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, è stato poi trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019 e successivamente approvato.

Lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, in esame, trova quindi al suo interno l'attuazione delle misure e degli strumenti delineati nel PNIEC, sul quale si è svolta un'ampia consultazione pubblica e la Valutazione Ambientale Strategica. Al contempo, prevede altresì una serie di disposizioni necessarie per dare attuazione alle misure del PNRR in materia di energie rinnovabili, con la finalità di individuare un insieme di strumenti coordinati, già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali derivante dalla modifica della legge europea sul clima, in attuazione del pacchetto « *fit for 55* ».

L'articolo 5 della legge di delegazione europea 2019 (legge n. 53 del 2021) reca ben 25 principi e criteri specifici di delega, alcuni dei quali si intersecano strettamente con l'attuazione dei progetti e delle riforme previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), primo fra tutti l'aggiornamento del PNIEC in materia di sviluppo delle FER (fonti di energie rinnovabili).

Ricorda in proposito che il legislatore delegato in sede di attuazione deve: 1. prevedere una disciplina per la individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili in misura necessaria all'attuazione del PNIEC, affidata agli

enti territoriali, salvo l'esercizio di poteri sostitutivi dello Stato; 2. individuare procedure abilitative semplificate; 3. introdurre misure per l'incremento della produzione degli impianti esistenti; 4. semplificare la normativa in materia di qualificazione degli installatori di impianti; 5. semplificare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo; 6. nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità dell'energia, garantire un accesso paritario a tutti i pertinenti regimi di sostegno, monitorarne la diffusione e valutare il ricorso alla fiscalità generale; 7. adottare misure per favorire l'installazione di impianti a FER negli edifici esistenti; 8. prevedere la sostituzione di impianti obsoleti promuovendo la realizzazione di impianti; 9. agevolare il massimo utilizzo dell'energia da FER, favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo; 10. potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili e semplificare il ricorso agli accordi di compravendita di energia elettrica da FER; 11. abrogare il meccanismo dello scambio sul posto e promuovere meccanismi di accoppiamento di fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo; 12. promuovere l'utilizzo energetico di biomasse legnose; 13. promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare; 14. con specifico riferimento alle FER nei trasporti, favorire lo sviluppo dei biocarburanti; 15. favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione; 16. recepire l'aggiornamento dell'allegato IX della Direttiva, relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati; 17. escludere a partire dal 1° gennaio 2023, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, una serie di materie prime (olio di palma, frutti di palma da olio, olio di soia ecc.); 18. promuovere l'utilizzo di energia rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici; 19. introdurre misure di semplificazione per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e prorogare i tempi e l'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno, 20. promuovere l'impiego di

idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica.

Sottolinea quindi che le misure contenute nel decreto legislativo in esame, che si compone di 50 articoli, suddivisi in sette titoli, più 8 allegati, intendono accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili, subordinatamente alla programmazione e realizzazione degli impianti sostitutivi e delle necessarie infrastrutture.

In particolare, il Titolo I, comprendente gli articoli da 1 a 3, fissa le finalità, le definizioni e gli obiettivi nazionali, tra cui segnala in particolare la promozione del ruolo dei consumatori quali soggetti attivi nel processo di cambiamento del sistema energetico, un miglioramento delle reti, sia elettriche che del gas, anche per la ricarica di veicoli elettrici e lo sviluppo della produzione di idrogeno da energia elettrica. L'articolo 3, in particolare, dichiara l'obiettivo del nostro Paese di conseguire un consumo finale lordo di energia facendo ricorso, per almeno il 30 per cento sulla quota complessiva, alle fonti rinnovabili elencate all'articolo 2, comma 1, lettera *a*).

Il Titolo II, relativo ai regimi di sostegno e strumenti di promozione, comprendente gli articoli da 4 a 17, è a sua volta diviso in 5 capi. Nell'ambito del Capo I – Principi generali (articolo 4), segnala in particolare il principio di un'equa remunerazione dei costi, la copertura sulle componenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas secondo modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il rispetto delle regole europee in materia di aiuti di Stato.

Il Capo II – Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (articoli 5-9), mira alla semplificazione dell'accesso agli incentivi per gli impianti di piccola taglia (potenza inferiore a 1 MW), prevedendo per i soli impianti di potenza superiore a 1 MW il ricorso a procedure competitive di offerte al ribasso. Ricorda inoltre: il Capo III – Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale (articoli 10-12); il Capo IV – Norme in materia di

attuazione e coordinamento con il PNRR e allocazione dei proventi delle aste CO₂ (articoli 13-15), che prevede in particolare, all'articolo 14, i criteri specifici per ricondurre ai diversi interventi del PNRR (classificati in missioni, componenti e investimenti) gli strumenti di incentivazione settoriali di competenza del Ministero della transizione ecologica; nell'ambito dello stesso Capo IV segnala anche l'articolo 15 che, al fine di ridurre i prezzi dell'energia per i consumatori, prevede che siano destinati alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica una quota dei proventi delle aste delle quote CO₂, di competenza del Ministero della transizione ecologica; infine mi limito a richiamare il Capo V in materia progetti comuni e trasferimenti statistici (articoli 16-17).

Il Titolo III è dedicato alle procedure autorizzative, ai codici e alla regolamentazione tecnica ed è suddiviso in 2 capi: Capo I – Autorizzazioni e procedure amministrative (articoli 18-25) e Capo II – Regolamentazione tecnica e obblighi (articoli 26-29). Per quanto riguarda il Capo I, lo scopo della disciplina è di accelerare il rilascio delle autorizzazioni, riportando la competenza al livello amministrativo più adeguato in base alle dimensioni e tipologie di impianto.

Segnala in particolare: l'articolo 19, che, al fine di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni prevede la definizione di uno sportello unico digitale per le energie rinnovabili (SUDER); gli articoli 20-22 che prevedono il coinvolgimento di diversi comparti amministrativi al fine di individuare le superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio; l'articolo 23 che riguarda le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti off-shore nell'ambito di un Piano di gestione dello spazio marittimo per la produzione di energia da fonti rinnovabili; nelle more della definizione di detto Piano, sono considerate idonee le piattaforme petrolifere in disuso e le aree

adiacenti nonché i porti per i soli impianti fino a 100 MW.

Segnala, inoltre, l'articolo 24, che semplifica il procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano, e l'articolo 25 che contiene delle semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici.

Nell'ambito del Capo II, segnala: l'articolo 26, che modifica la disciplina relativa all'obbligo di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili negli edifici per migliorarne la prestazione energetica; l'articolo 27 che introduce l'obbligo, per le società che effettuano vendita di energia termica, di distribuire una quota di energia rinnovabile a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro della transizione ecologica; l'articolo 28 che prevede la realizzazione, da parte del GME (gestore dei mercati energetici) di una bacheca informatica per promuovere l'incontro tra le parti interessate alla stipula dei contratti, la definizione di strumenti di gara da parte di Consip e l'integrazione delle linee guida in materia di gruppi di acquisto da parte di ARERA per garantire l'aggregazione di più clienti finali; infine l'articolo 29 stabilisce un quadro comune dei requisiti prestazionali per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi.

Il Titolo IV, composto degli articoli 30-38, riguarda l'autoconsumo, le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di rete, ed è a sua volta suddiviso nei seguenti 3 Capi: Capo I (articoli 30-33) Configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili; Capo II (articolo 34) Reti di teleriscaldamento; Capo III (articoli 35-38) Reti elettriche, gas e reti idrogeno.

Nell'ambito del Capo I, segnala in particolare l'articolo 30 che definisce le attività che un cliente finale può svolgere al fine di divenire autoconsumatore di energia rinnovabile. Ricorda in proposito che la direttiva (articolo 21 comma 2) impone il divieto di imposizione agli autoconsumatori di oneri e/o tariffe nell'esercizio delle loro attività di autoconsumo o immissione in rete dell'energia: lo schema attua tale

principio applicando le tariffe al punto di connessione e non ai consumi dei clienti finali, in modo da consentire di accumulare energia e consumarla senza una doppia imposizione.

Segnala inoltre: l'articolo 31, che disciplina le comunità energetiche rinnovabili aventi l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che realizzare o generare profitti finanziari; l'articolo 32, che definisce le modalità di interazione con il sistema energetico per gli autoconsumatori che mantengono in ogni caso i loro diritti di clienti finali e possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, demandando all'ARERA il compito di adottare i provvedimenti necessari al funzionamento della disciplina sull'autoconsumo; l'articolo 33, che prevede un sistema di monitoraggio delle configurazioni realizzate nell'ambito del Titolo IV, i cui esiti sono trasmessi con frequenza annuale al MiTE e ad ARERA. Ricorda, altresì, che disposizioni in materia di autoconsumo e comunità energetiche sono contenute anche nell'altro atto del Governo n. 294 all'esame della Commissione.

Il Capo II, recante il solo articolo 34, contiene disposizioni per la promozione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, demandando ad ARERA la definizione di una disciplina semplificata che ne agevoli il distacco ove non efficienti.

Il Capo III detta disposizioni su reti elettriche, gas e reti idrogeno. L'articolo 35 è indirizzato principalmente ai gestori di rete (*in primis*, TERNA), prevedendo, al fine di accelerare il potenziamento della rete elettrica per gestire le crescenti quote di produzione derivanti da fonti rinnovabili, una attività di programmazione, incluso lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici e una ottimizzazione delle reti *offshore*.

L'articolo 36 prevede la definizione, da parte di ARERA, di modalità per l'erogazione degli incentivi nel settore elettrico, mediante la creazione di una piattaforma

elettronica all'interno del Sistema informativo integrato (SII), demandando al Ministro della transizione ecologica il compito di disciplinare i rapporti fra Acquirente Unico S.p.A. e GSE nonché le modalità di accesso all'infrastruttura informatica del SII, affinché sia garantito un incremento dei livelli di qualità del servizio.

L'articolo 37 riguarda il biometano e l'idrogeno, demandando ad ARERA la definizione dei criteri che le imprese di trasporto devono rispettare al fine di ottimizzare le connessioni alle reti di distribuzione.

L'articolo 38 introduce una semplificazione delle procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio di elettrolizzatori, utilizzati nella produzione di energia da idrogeno, in analogia con quanto previsto per gli impianti di accumulo elettrochimico (articolo 62 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76). Si prevedono quattro casistiche per l'installazione di elettrolizzatori in funzione della collocazione e della potenza.

Il Titolo V, riguardante l'energia rinnovabile nei trasporti e i criteri di sostenibilità per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, include gli articoli da 39 a 45, suddivisi in tre capi: il Capo I (articoli da 39 a 41), riguardante l'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti; il Capo II (articoli da 42 a 44), relativo ai criteri di sostenibilità e il Capo III (articolo 45), contenente disposizioni in materia di mobilità elettrica.

Per quanto riguarda il Capo I, l'articolo 39 prevede l'obbligo per i singoli fornitori di benzina, diesel e metano di conseguire al 2030 una quota minima percentuale di fonti rinnovabili, secondo percentuali e metodologie coerenti con il PNIEC. L'articolo 40 contiene norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere, introducendo limiti per il loro utilizzo, fissando una soglia massima di utilizzo per le materie prime in competizione con il comparto alimentare (e la mangimistica) e una graduale uscita dalle materie prime che generano un impatto negativo derivante dal « cambio di uso » del suolo di provenienza (olio di palma, soia).

La relazione illustrativa dello schema di decreto evidenzia in proposito che la recente legislazione europea di settore mira a limitare l'utilizzo di materie prime che possano comportare il cosiddetto effetto ILUC: *indirect land use change*, anche a seguito di deforestazione.

L'articolo 41 demanda infine al Ministro della transizione ecologica la definizione delle modalità di partecipazione alla banca dati per la tracciabilità di carburanti liquidi e gassosi, istituita ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2018/2001.

Per quanto riguarda il Capo II, l'articolo 42 detta i criteri di sostenibilità, di riduzione delle emissioni di gas serra e di efficienza energetica che tutte le fonti di energia da biomassa, per poter accedere ai regimi incentivanti, nonché per poter essere conteggiate ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali; l'articolo 43 disciplina le modalità di verifica del rispetto dei criteri riportati nei precedenti articoli 42 e 39; l'articolo 44 specifica i criteri per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra.

Nel Capo III l'articolo 45 aggiorna la disciplina volta a promuovere l'installazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici, favorendo la semplificazione delle procedure autorizzative.

Per quanto riguarda il Titolo VI (che reca un unico Capo composto degli articoli 46-47), riguardante norme su informazione, formazione e garanzie di origine, l'articolo 46 disciplina il rilascio delle garanzie di origine, che hanno lo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia, prevedendo altresì forme di valorizzazione economica delle garanzie di origine, attraverso una apposita piattaforma di scambio.

L'articolo 47 interviene in materia di formazione professionale, specificando i sistemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati all'attestazione della prestazione energetica degli edifici, con la definizione delle modalità di conseguimento della qualifica professionale per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di

sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore.

In ultimo, il Titolo VII (articoli 48-50) reca le disposizioni finali, suddivise in due Capi: Capo I (articolo 48), concernente il monitoraggio, le relazioni e i controlli e il Capo II (articoli 49-50), che fa salve, in particolare, le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 49) e reca la clausola di invarianza finanziaria (articolo 50).

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere una volta pervenuto il prescritto parere della Conferenza unificata tenuto conto dell'esito del dibattito in Commissione.

Emanuela ROSSINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.

Atto n. 294.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto *legislativo* all'ordine del giorno.

Emanuela ROSSINI, *presidente*, sostituendo il relatore Maggioni, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944. relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché

disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.

Avverte preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in oggetto, adottato sulla base delle disposizioni di delega previste dagli articoli 12 (riferito alla direttiva 2019/944) e 19 (riferito ai regolamenti 943/2019 e 941/2019) della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 19-2020), è assegnato con riserva, non essendo corredato, al momento, della prescritta intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Ricorda che le norme europee oggetto di recepimento fanno parte del cosiddetto *Clean Energy Package* della Commissione europea, ossia il pacchetto normativo dell'UE volto a facilitare il perseguimento degli obiettivi fissati per il 2030 in materia di emissioni di gas serra (in coerenza con gli impegni assunti a seguito alla Conferenza di Parigi sul clima), lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la promozione dell'efficienza energetica e delle interconnessioni elettriche, assicurando mercati concorrenziali, prezzi accessibili, sostenibilità ambientale degli investimenti e sicurezza dell'approvvigionamento.

Nell'ambito di tale pacchetto la direttiva UE n. 2019/944 oggetto di recepimento è in particolare finalizzata ad adattare l'attuale quadro normativo alle nuove dinamiche del mercato tenendo in considerazione l'obiettivo di decarbonizzazione del sistema energetico e gli sviluppi tecnologici, che consentono nuove forme di partecipazione dei consumatori e la cooperazione transfrontaliera. Essa stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, l'accumulo e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, di funzioni e organizzazione dei gestori delle reti di trasmissione e distribuzione e di indipendenza delle autorità di regolazione, al fine di creare nell'Unione europea mercati dell'energia elettrica effet-

tivamente integrati, competitivi, flessibili, equi e trasparenti.

In particolare, essa definisce un quadro normativo in cui il consumatore acquisisce il ruolo centrale di « cliente attivo » nella prospettiva di un mercato integrato in cui cresce il ruolo delle risorse distribuite e decentrate. Questo importante cambio di paradigma volto a qualificare i consumatori stessi come « clienti attivi » è declinato nell'articolo 15 della direttiva, che obbliga gli Stati membri a provvedere affinché i clienti finali abbiano il diritto di agire in qualità di clienti attivi senza essere soggetti a requisiti tecnici o a requisiti amministrativi, procedure e oneri discriminatori o sproporzionati. In particolare, i clienti si qualificheranno come « attivi » in quanto dovranno avere, tra gli altri, il diritto di operare direttamente o in maniera aggregata, di vendere energia elettrica autoprodotta, anche attraverso accordi per l'acquisto di energia elettrica, di partecipare a meccanismi di flessibilità e a meccanismi di efficienza energetica, nonché di vedersi contabilizzata separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete come base per il calcolo degli oneri di rete. Nel caso in cui i clienti siano proprietari di un impianto di stoccaggio di energia, è loro riconosciuto anche il diritto a poter connettere lo stesso alla rete in un arco di tempo ragionevole, senza essere soggetti ad alcun doppio onere, requisiti o adempimenti sproporzionati in relazione all'iter autorizzatorio.

Oltre a prevedere disposizioni volte a promuovere la partecipazione attiva e consapevole del consumatore, la direttiva è volta anche a promuovere la diffusione di sistemi di accumulo e di ricarica dei veicoli elettrici, funzionali all'integrazione nel sistema della crescente generazione da fonti rinnovabili. Si favorisce inoltre lo sviluppo delle comunità energetiche di cittadini, nei diversi ambiti di attività del settore elettrico (dalla produzione alla vendita alla fornitura di servizi al sistema), nonché lo sviluppo dei sistemi di accumulo secondo logiche di mercato.

Nell'ottica di promuovere un sistema più decentrato e flessibile, la direttiva raf-

forza inoltre il ruolo dei gestori della rete di distribuzione, prevedendo un quadro di regole in materia di approvvigionamento di servizi di flessibilità. Osserva che si tratta di novità importanti nel disegno complessivo di un sistema che dovrà governare, in condizioni di sicurezza e secondo principi di efficienza e contenimento dei costi, l'integrazione della crescente quota di generazione da fonti rinnovabili.

Sono infine affermati i due fondamentali principi di libertà dei consumatori di scelta del fornitore, inclusa la possibilità di avere più contratti di fornitura di energia elettrica allo stesso tempo, e di libertà dei fornitori di determinazione del prezzo di fornitura, in una dinamica di mercato di effettiva concorrenza, fatta salva la possibilità, per gli Stati membri, di prevedere misure di protezione dei clienti che versino in condizioni di povertà energetica e dei clienti vulnerabili, oltre che di adottare interventi pubblici di fissazione dei prezzi per un periodo transitorio volto a conseguire una concorrenza effettiva a favore di clienti civili e microimprese non rientranti nelle predette condizioni.

Ricorda infine che la direttiva 2019/944/UE in oggetto è entrata in vigore il 4 luglio 2019, anche se numerose sue disposizioni prevedono una entrata in vigore differita, le ultime delle quali il 1° gennaio 2021. Gli Stati membri sono stati chiamati a recepire le previsioni della direttiva nella normativa nazionale entro il 31 dicembre 2020 e, pertanto, a seguito del mancato recepimento della direttiva, è stata inviata dalla Commissione europea una lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Quanto al regolamento UE 2019/943, rammenta che esso mira ad armonizzare le regole di funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica per consentire un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell'energia elettrica, con particolare attenzione all'integrazione nei mercati dell'energia e dei servizi della gestione della domanda, dei sistemi di accumulo e della generazione da fonti rinnovabili e la formazione di segnali di prezzo dei mercati efficienti.

Infine, il regolamento UE 2019/941 stabilisce norme in materia di cooperazione tra gli Stati membri al fine di prevenire e gestire le crisi nel settore dell'energia elettrica anche attraverso l'armonizzazione dei Piani nazionali di prevenzione e gestione degli eventi critici e delle misure negli stessi contenuti, previa individuazione secondo criteri armonizzati dei principali scenari di rischio sia nazionali sia europei.

In questo quadro, le misure introdotte dallo schema di decreto in esame integrano e rafforzano le riforme già avviate, coerentemente con gli obiettivi e le misure contenute nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), salvaguardando, ove necessario, le specificità del sistema elettrico nazionale. Le disposizioni introdotte contribuiscono inoltre a definire il quadro normativo di riferimento per l'attuazione delle azioni del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riguardanti la « Rivoluzione verde e la transizione ecologica ». I destinatari dell'intervento normativo proposto sono essenzialmente i consumatori e i produttori di energia elettrica nelle diverse configurazioni soggettive, nonché i soggetti che rivestono un ruolo pubblico concernente la gestione del sistema elettrico (gestori di rete di trasmissione e distribuzione, gestore dei mercati elettrici e l'Autorità di regolazione).

Tra i molteplici principi e criteri specifici di delega, previsti dall'articolo 12 della legge di delegazione europea 2019-2020, ricorda in particolare: la definizione della disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini; la semplificazione del quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi di distribuzione chiusi e di linee dirette; l'aggiornamento del quadro normativo delle misure per implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica; il riordino della disciplina di adozione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coordinandolo con il piano di sicurezza; l'introduzione di misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di *smart grids*.

Quanto ai principi e criteri specifici di delega previsti dall'articolo 19 della legge di

delegazione europea 2019-2020, ricorda in particolare quelli volti a prevedere l'avvio di un processo per il graduale superamento del Prezzo Unico Nazionale – PUN e a modificare la disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia per tener conto delle nuove esigenze di flessibilità del sistema e della necessità di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal fine devono essere previsti, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di sperimentazioni e attività di dispacciamento locale e auto-dispacciamento.

Entrambi gli articoli di delega prevedono, infine, la definizione di un sistema sanzionatorio efficace e proporzionato.

Passando ad illustrare lo schema di decreto legislativo, che si compone di 27 articoli e di un allegato, ricorda che l'articolo 1 ribadisce e rafforza i principi alla base della disciplina del mercato dell'energia elettrica quali la libertà degli scambi, l'armonizzazione con il mercato europeo, la trasparenza dei prezzi, la libertà di scelta del fornitore, la partecipazione attiva dei consumatori, la protezione dei clienti vulnerabili e in povertà energetica. Viene inoltre sancita l'esigenza di dare stabilità agli investimenti necessari per la transizione energetica previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima e per l'aumento della capacità di interconnessione di cui al regolamento UE 2018/1999.

Gli articoli 2 e 3 recepiscono le nuove definizioni previste dalla direttiva UE n. 2019/944, tra cui, segnala, quelle di cliente attivo, comunità energetica, aggregazione, stoccaggio dell'energia, centro di coordinamento regionale, componenti di rete pienamente integrate.

L'articolo 4 stabilisce che i partecipanti al mercato provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione europea sono tenuti al rispetto del diritto applicabile dell'Unione europea e del diritto italiano, ivi comprese le normative in materia di ambiente e sicurezza.

Gli articoli da 5 a 7 sono dedicati ai diritti contrattuali dei clienti, quali quello di scelta e di cambio del fornitore, che può essere anche di altro Stato membro, e di poter anche avere più di un contratto di fornitura allo stesso tempo; il diritto a una corretta informazione sui prezzi, sulle condizioni contrattuali, sui metodi di pagamento, che devono prevedere soluzioni flessibili, sui tempi di disconnessione, sulla gestione dei reclami e sui termini dei conguagli, nonché il diritto alla comunicazione gratuita delle bollette, demandando all'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA) l'adozione delle misure necessarie al fine di rendere effettivi i diritti previsti.

L'articolo 8 disciplina il diritto dei clienti finali che dispongono di un contatore intelligente a concludere un contratto con prezzo dinamico, che rispecchia la variazione del prezzo sui mercati, definendo modalità, informazioni obbligatorie e competenze dell'Autorità, mentre l'articolo 9 sancisce il diritto dei clienti finali di avere l'accesso, per gli impianti di nuova installazione, a contatori intelligenti, individuandone i requisiti minimi, nonché il diritto a richiedere l'installazione o l'adattamento, a proprie spese, di contatori intelligenti, a condizioni eque, o comunque il diritto ad avere contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione i propri consumi effettivi e facilmente leggibili.

L'articolo 10, al fine di assicurare la confrontabilità e la trasparenza delle offerte presenti sul mercato elettrico, elenca i requisiti minimi cui deve essere conforme il portale informatico destinato alla raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas.

L'articolo 11 intende dare attuazione al citato criterio direttivo previsto dall'articolo 12, comma 1 lettera e), della legge di delegazione, concernente l'aggiornamento del quadro normativo in materia di protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica. A tal fine si prevede l'individuazione della platea dei clienti vulnerabili, definendo tali i clienti civili (domestici) che si trovano in condizioni di

svantaggio economico o che versano in gravi condizioni di salute e che per tali ragioni utilizzano dispositivi medico-terapeutici necessari per il mantenimento in vita e perciò non disalimentabili; coloro presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute e utilizzano i predetti dispositivi; i soggetti rientranti nella definizione di « persona handicappata » ai sensi della Legge n. 104/1992, articolo 3; i clienti le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse e le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; sono inoltre ricompresi tra i vulnerabili i clienti civili con età anagrafica superiore a 75 anni.

In favore di tali clienti che ne facciano richiesta, è introdotto l'obbligo per le imprese fornitrici di energia elettrica, a decorrere dalla cessazione del servizio di maggior tutela, di proporre un prezzo che rifletta quello all'ingrosso e i costi efficienti del servizio a condizioni definite dall'ARERA con proprio provvedimento periodicamente aggiornato. Il comma 4 stabilisce inoltre che il Ministro della transizione ecologica, sulla base del riesame della Commissione europea sugli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per detti clienti, proponga al Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 2025, un disegno di legge per l'eventuale superamento dell'obbligo di offerta introdotto con contestuali misure sociali. Al comma 5, coerentemente con quanto delineato al riguardo dal PNIEC, si prevede l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, di un Osservatorio nazionale della povertà energetica composto di sei membri.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di aggregatori e partecipazione degli stessi ai mercati, affidando ad ARERA la regolazione di dettaglio.

L'articolo 13 introduce disposizioni per l'avvio, con provvedimento del Ministero della transizione ecologica, sentita l'ARERA e previo parere della Commissioni parlamentari, di un processo graduale volto al superamento del meccanismo del prezzo unico nazionale (PUN) nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, subordinando

tale processo ad una valutazione del relativo impatto sui mercati dell'energia elettrica e sui consumatori.

L'articolo 14 disciplina il tema innovativo dei clienti attivi e delle comunità energetiche dei cittadini, il quale presenta aspetti di delicatezza per il sistema elettrico, oltreché esigenze di coordinamento con l'atto del Governo 292, anch'esso all'esame della Commissione, di recepimento della direttiva 2018/2001/UE in materia di promozione delle fonti rinnovabili, la quale disciplina, con diverse specificità, l'autoconsumo.

In proposito, si stabilisce che i « clienti attivi » hanno il diritto di vendere sul mercato, in forma singola o aggregata, l'energia elettrica autoprodotta, anche stipulando accordi per l'acquisto di energia elettrica e di partecipare a meccanismi di flessibilità e di efficienza energetica. Sono previste inoltre misure di regolazione, demandando al Ministro della transizione ecologica l'adozione di indirizzi affinché il Gestore del sistema di distribuzione e il Gestore della rete di trasmissione nazionale cooperino per consentire l'attuazione delle disposizioni dell'articolo in commento e sia istituito, presso la Gestore dei servizi energetici S.p.A., un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate.

L'articolo 15 dispone circa l'accesso dei clienti finali, anche se partecipanti a una comunità energetica dei cittadini, ai sistemi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulla base di tariffe pubbliche praticabili per ogni tipologia di cliente e applicate dai gestori in maniera obiettiva e non discriminatoria, secondo metodologie di calcolo approvate da ARERA, con limitazioni all'accesso applicabili da parte del gestore unicamente nel caso in cui manchi la capacità necessaria, e con conseguente possibilità da parte del cliente di chiedere al gestore di trasmettere all'ARERA informazioni sulle misure necessarie per potenziare la rete elettrica.

L'articolo 16 contiene la classificazione e la disciplina del « sistema semplice di produzione e consumo », ossia il sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di

produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario. Segnala che anche in tal caso occorre porre attenzione a coordinare questa disposizione con l'articolo 30 dell'atto del Governo n. 292, che disciplina l'autoconsumo di energia rinnovabile.

L'articolo 17 introduce una nuova disciplina dei sistemi di distribuzione chiusi ovvero i sistemi per la distribuzione dell'energia elettrica all'interno di siti industriali, commerciali o di servizi condivisi all'interno di un'area limitata, demandando all'ARERA il compito di adottare il quadro regolatorio necessario alla costituzione e gestione degli predetti sistemi.

L'articolo 18 introduce disposizioni per promuovere gli investimenti per lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionali agli obiettivi di crescita della generazione da fonti rinnovabili e di integrazione di quest'ultima nei mercati dell'energia elettrica, prevedendo: la definizione per aree territoriali del fabbisogno di capacità di stoccaggio da parte del gestore della rete di trasmissione; la messa a punto di un meccanismo di contrattualizzazione a lungo termine per la realizzazione di sistemi di stoccaggio centralizzati; l'obbligo di rendere disponibile, attraverso meccanismi concorrenziali, la capacità di accumulo realizzata a soggetti terzi interessati; l'utilizzo dei proventi derivanti dall'utilizzo nei mercati della capacità di accumulo a copertura dei costi di sviluppo della capacità stessa. Si prevede che sia Terna a definire, in coordinamento con i gestori delle reti di distribuzione, il fabbisogno di capacità di stoccaggio, in considerazione degli obiettivi definiti nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, da sottoporre all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, sentita ARERA.

L'articolo 19 introduce nel decreto legislativo n. 93/2011 una nuova disposizione, l'articolo 38-*bis*, che prevede la possibilità per il gestore della rete di trasmissione nazionale (GSE) e per quello del sistema di distribuzione (Terna) di sviluppare e gestire impianti di stoccaggio nei casi in cui tali impianti si configurino, previa approvazione da parte di ARERA, come componenti pienamente integrate nella rete di trasmissione, utilizzate al solo scopo di assicurarne il funzionamento sicuro e affidabile del sistema e non per la congestione. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, tale disposizione deroga al divieto generale per i gestori di rete di possedere, sviluppare e gestire sistemi di stoccaggio elettrico.

L'articolo 20 introduce modifiche all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, che demandano al Ministro della transizione ecologica, sentita ARERA, l'aggiornamento della disciplina degli obblighi di servizio pubblico a carico dei gestori degli impianti di generazione elettrica e delle procedure di messa fuori servizio per esigenze di sicurezza del sistema elettrico. Al medesimo Ministero vengono assegnati obblighi informativi in materia, nei riguardi delle istituzioni unionali.

L'articolo 21 modifica il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, relativamente alle disposizioni riguardanti le misure di salvaguardia in caso di crisi del sistema elettrico, individuando nel Ministero della transizione ecologica l'amministrazione competente per l'Italia alla valutazione dei rischi e alla predisposizione, entro il 5 gennaio 2022, con successivo aggiornamento quadriennale, del Piano di preparazione ai rischi. È inoltre previsto che il MITE trasmetta alla Commissione europea una relazione annuale contenente il monitoraggio del piano di attuazione delle misure per lo sviluppo del mercato elettrico.

L'articolo 22 integra il quadro normativo vigente in relazione alle funzioni e responsabilità del gestore della rete di trasmissione, in considerazione dei nuovi adempimenti previsti dalla direttiva (UE) n. 2019/944 e dal regolamento (UE) n. 2019/943, mentre l'articolo 23 integra le disposizioni

vigenti sul ruolo e gli obblighi dei gestori della rete di distribuzione.

A tale ultimo riguardo rammenta che la recepanda direttiva parte dall'obiettivo di un accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione, ritenuto presupposto determinante per l'accesso alla clientela al livello della vendita al dettaglio. Contro tale obiettivo potrebbe agire la integrazione verticale gestori dei sistemi di distribuzione, potenzialmente lesiva dei principi concorrenziali, specialmente nei confronti dei clienti civili e dei piccoli clienti non civili. La direttiva concede pertanto agli Stati membri la possibilità di scegliere tra la separazione proprietaria e l'istituzione di un gestore di sistema indipendente o di un gestore del sistema di trasmissione indipendente dagli interessi della fornitura e della generazione.

La scelta legislativa nazionale è quella di assicurare l'indipendenza del gestore del sistema di distribuzione nell'ambito dell'impresa elettrica verticalmente integrata, facendo salve le esigenze di coordinamento a livello di gruppo societario. Il programma di adempimenti elaborato dal gestore del sistema di distribuzione con le misure per escludere i possibili comportamenti discriminatori individua anche gli obblighi in capo ai dipendenti.

È in particolare prevista l'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità di regolazione finalizzati al coordinamento dei gestori delle reti di distribuzione con il gestore della rete di trasmissione in relazione all'esigenza di promuovere una partecipazione più attiva al mercato dei servizi di dispacciamento delle risorse connesse alle reti di distribuzione; l'Autorità provvede inoltre a disciplinare la sperimentazione di un sistema di auto-dispacciamento a livello locale, attraverso un sistema di premi e penalità che stimoli produttori e consumatori di energia elettrica a bilanciare le proprie posizioni compensando i consumi con le produzioni locali. Al comma 5, si prevede l'adozione con cadenza biennale, sulla base di modalità stabilite dall'Autorità di regolazione, e in coordinamento con il gestore della rete di trasmissione, di piani di sviluppo della rete di

distribuzione con un orizzonte temporale almeno quinquennale. Tali piani, che non devono essere predisposti dai gestori dei sistemi di distribuzione alla cui rete sono connessi meno di 100.000 clienti finali, individuano – tra l'altro – le infrastrutture necessarie per collegare nuova capacità di generazione e nuovi carichi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici, essi sono sottoposti all'esame dell'Autorità di regolazione che può chiederne modifiche.

Il comma 6 interviene inoltre in materia di diffusione dei punti di ricarica per la mobilità elettrica, stabilendo per i gestori dei sistemi di distribuzione il divieto di possedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli elettrici ad uso esclusivamente proprio. I punti di ricarica vengono pertanto assegnati dai gestori tramite procedure d'asta trasparenti e non discriminatorie. In caso di esito negativo di tali procedure, si deroga al divieto generale di gestione diretta del punto di ricarica, previa approvazione da parte dell'ARERA. Anche in questa ipotesi, peraltro, con cadenza quinquennale, l'ARERA verifica l'esistenza di soggetti terzi interessati a investire nei punti di ricarica, disponendo nel caso la dismissione degli stessi, con una compensazione volta a consentire il recupero del valore residuo dell'investimento realizzato.

L'articolo 24 definisce le funzioni e compiti dell'Autorità di regolazione in materia di obiettivi dell'attività di regolazione, prevedendo che tra gli stessi siano ricompresi lo sviluppo di mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno dell'Unione europea, la rimozione delle restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri, lo sviluppo di adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere e la previsione di adeguati incentivi ai gestori e agli utenti dei sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica per migliorare l'efficienza energetica, promuovendo l'integrazione dei mercati. Al comma 3 sono integrate le competenze dell'Autorità di regolazione, anche per quanto riguarda le verifiche, congiuntamente alle Autorità di regolazione degli altri Stati membri del-

l'UE, sulle funzioni e i compiti dei Centri di coordinamento regionali previsti dal regolamento UE 2019/943. Il comma 4 prevede la possibilità per l'Autorità di regolazione cui per legge sia riconosciuto il potere di verificare le tariffe ovvero le metodologie di calcolo delle stesse, di definire, in caso di ritardo, tariffe o metodologie di calcolo provvisorie e di prevedere misure di compensazione in caso di scostamenti rispetto a quelle poi adottate in via definitiva. Il comma 5 dispone circa i reclami contro le decisioni ARERA in materia di tariffe e metodologie.

L'articolo 25 dispone circa i poteri sanzionatori di ARERA, mentre l'articolo 26 prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in esame, le decisioni sulle nuove richieste di esenzione, ovvero di modifica di un'esenzione già concessa, dal diritto di accesso dei terzi, in relazione allo sviluppo di nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici degli Stati membri nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 2019/943, sono adottate dall'Autorità di regolazione. Resta confermato il quadro normativo per le esenzioni riguardanti nuove

interconnessioni con i Paesi terzi per le quali la decisione compete al Ministero della transizione ecologica. Infine, che l'articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, anche in considerazione della complessità tecnica del provvedimento all'esame e dell'esigenza di verificare il necessario coordinamento con l'altro atto del Governo al nostro esame in materia di promozione delle fonti rinnovabili, si riserva di presentare la proposta di parere una volta pervenuto quello della Conferenza Stato-Regioni.

Emanuela ROSSINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.50 alle 9.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) 74

AUDIZIONI

Giovedì 23 settembre 2021. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 8.20.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Alessandro CANELLI, *Sindaco di Novara e delegato alla finanza locale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani*

(ANCI), svolge, da remoto, una relazione sui temi oggetto dell'audizione, trasmettendo della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore Marco PEROSINO (FIBP-UDC), il deputato Roger DE ME-NECH (PD), il senatore Vincenzo PRESUTTO (M5S) nonché, da remoto, il deputato Roberto TURRI (LEGA) e la senatrice Sabrina RICCIARDI (M5S).

Alessandro CANELLI, *Sindaco di Novara e delegato alla finanza locale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)*, risponde, da remoto, ai quesiti posti, fornendo precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare il rappresentante dell'ANCI, dispone che la documentazione prodotta sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME	75
---	----

COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME

Giovedì 23 settembre 2021. – Coordinatore: ENDRIZZI (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 14.35 alle 16.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	76
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni: audizione del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) .	76
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni	78

Giovedì 23 settembre 2021. – Presidenza del presidente NANNICINI. – Interviene per l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), il Presidente, dott. Luigi Baldini, accompagnato dal direttore generale, prof. avv. Francesco Rabotti, e dal dirigente responsabile dell'area finanza, dott. Mauro Musi.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web TV* della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni: audizione del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI).

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 luglio 2021.

Il PRESIDENTE ricorda, in premessa, che la Commissione il 12 maggio ha avviato un'attività di controllo sull'assetto organizzativo nonché sulle principali informazioni degli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. In tale ambito è stata richiesta la trasmissione da parte degli Enti di specifici elementi informativi, anche al fine di avviare apposite audizioni. Ringrazia le Casse per la fattiva collabora-

zione, ricordando che hanno proceduto a trasmettere le proprie relazioni entro l'11 giugno ultimo scorso in modo da consentire alla Commissione di intraprendere il percorso di audizione dei soggetti coinvolti, che ha già visto la partecipazione di diversi Enti e oggi prosegue con l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI). Dà, quindi, la parola al dottor Baldini, Presidente dell'ENPAPI, per la sua relazione.

Il presidente BALDINI ringrazia la Commissione e introduce i suoi collaboratori, presenti per rispondere alle domande che saranno eventualmente formulate. Sottolinea che gli enti gestori di più recente formazione, nati a seguito del decreto legislativo n. 103 del 1996, hanno un problema di adeguatezza delle prestazioni piuttosto che di sostenibilità della gestione. Evidenzia che la contribuzione complessiva del 17 per cento si reverbera su montanti contributivi esigui; nel 2011 è nata una gestione separata che ha una contribuzione leggermente superiore ma sottolinea la permanenza di un problema di adeguatezza delle prestazioni. Rappresenta che, per far fronte a queste problematiche, l'Ente ha intenzione di produrre una serie di modifiche ai propri regolamenti. Allo stesso tempo, fa presente che l'Ente sta mettendo a punto delle politiche per sensibilizzare gli iscritti ad accrescere i propri contributi volontari. Affronta il tema dei crediti contributivi, evidenziando che ENPAPI ha stabilito una specifica procedura, che prevede un'attività di verifica della esigibilità e una collaborazione con l'Agenzia delle entrate. Ritiene che entro l'anno saranno verificati tutti i crediti sino al 2019, facendo partire le relative diffide.

Il direttore generale, prof. avv. RABOTTI, fa presente che l'Ente è impegnato in un'attività di modernizzazione organizzativa per adattarsi meglio alle esigenze di una platea di iscritti principalmente femminili e mobili, nel senso che vi sono frequenti entrate e uscite, anche per il fenomeno che porta ad assumere quei soggetti che svolgono l'attività nella modalità della

libera professione. Evidenzia che è in atto un processo di internalizzazione della gestione delle informazioni, che dovrebbe portare a un aumento dell'efficienza amministrativa, soprattutto nel settore dei crediti contributivi. Fa presente che le prestazioni sono in crescita e che nel 2020 si è registrato il picco delle prestazioni assistenziali, anche per le conseguenze della pandemia. Ritiene che l'Ente debba consolidarsi per proiettare le sue prestazioni nel futuro e ribadisce quanto già detto dal presidente Baldini a proposito del problema principale che riguarda l'esigenza delle prestazioni.

Il senatore PUGLIA (M5S) evidenzia che nel bilancio dell'Ente risultano diversi fondi di investimento sui quali vorrebbe delle informazioni in termini di risultati e di composizione delle attività nelle quali i fondi vengono effettivamente ripartiti.

Il PRESIDENTE evidenzia che, nonostante i risultati positivi della gestione previdenziale, l'Ente realizza una perdita complessiva e chiede chiarimenti sulle modalità che la gestione intende adottare per riportare il bilancio in utile. Richiede un quadro quantitativo di insieme più preciso sui crediti contributivi. Chiede un maggior dettaglio anche sugli interventi messi in campo con risorse proprie dell'Ente durante la pandemia. Invita infine a fornire chiarimenti sulle vicende relative al fondo immobiliare *Florence* e sulle attività che l'Ente intende mettere in campo per recuperare le perdite patrimoniali attese.

Il presidente BALDINI fa presente che gli elementi negativi sul conto economico derivano dalla gestione finanziaria e, in particolare, dalle perdite sul fondo *Florence*. I test interni effettuati hanno evidenziato la recuperabilità della perdita rispetto al valore dell'investimento. Ritiene che vi sia stata in passato una scarsa oculatezza sulla gestione finanziaria e questo ha portato alla identificazione di un nuovo gestore. Ribadisce che entro la fine dell'anno tutti i crediti contributivi saranno conferiti all'Agenzia dell'entrate. Fa pre-

sente che l'Ente ha un sistema di assistenza per la malattia con una franchigia di 30 giorni. In questo periodo tale franchigia è stata sospesa ed è stata introdotta la quarantena covid, andando così incontro agli iscritti per sostenere la categoria nel pieno della pandemia.

Il dottor MUSI fa presente che l'Ente ha avviato un'azione di recupero nei confronti della precedente amministrazione, con una richiesta danni per 250 milioni di euro. Rispetto alle perdite sul fondo *Florence* fa presente che hanno portato alla sostituzione del gestore, che ha avuto anche risvolti di delicatezza in quanto la società di gestione sostituita è stata posta in liquidazione. Evidenzia che l'operazione è stata condotta insieme alla Banca d'Italia. Ritiene che con il cambio del gestore la perdita possa essere recuperata, a prescindere da quanto verrà recuperato in sede processuale. Dichiarata la propria disponibi-

lità a fornire gli ulteriori dati richiesti dal senatore Puglia.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Baldini, il prof. avv. Rabotti e il dottor Musi e dichiara conclusa l'audizione.

Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni.

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell'audizione svolta in data odierna del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.30.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3^a-4^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Segretario Generale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Amb. Ettore Francesco Sequi, sulla crisi in Afghanistan e sui possibili scenari successivi	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno. Atto n. 277 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	4
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	6
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Atto n. 290 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	5

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, dei rappresentanti di AIE, ANSO e FIEG nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo recanti: 1) attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi (atto 279), 2) attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 concernente la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (atto 288), 3) attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (atto 295)	7
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Atto n. 284 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	8
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	9

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	13
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI. Atto n. 271 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	13
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI. Atto n. 275 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	13

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	19

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sui lavori della Commissione	14
5-06717 Bisa: Sul potenziamento dei sistemi di protezione delle reti informatiche utilizzate nel processo civile	15
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	22
5-06718 Annibaldi: Sulle iniziative urgenti da adottare per contrastare il fenomeno della violenza di genere e prevenire il femminicidio	15
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	24
5-06719 Giuliano: Sulla istituzione di una sede distaccata della DDA di Bari a Foggia	15
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	25
5-06720 Costa: Sulla riparazione per ingiusta detenzione	16
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	27
5-06721 Varchi: Sul trasferimento degli uffici del Palazzo ex EAS di Palermo	16
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	29
5-06722 Siracusano: Sulle iniziative per avviare la funzionalità del nuovo palazzo di giustizia di Messina	17
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	31
5-06716 Bazoli: Sull'avanzamento della procedura per la realizzazione di una infrastruttura carceraria in Lombardia	17
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	34

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06725 Quartapelle Procopio: Sul blocco delle partenze dei volontari impegnati nel servizio civile all'estero	36
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	38

5-06726 Palazzotto: Sul mancato completamento delle operazioni umanitarie di evacuazione dall'Afghanistan	37
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	40

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione – Parere favorevole sulla Relazione consuntiva</i>)	41
--	----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Atto n. 294) di rappresentanti di Confcommercio, Terna, AIGET (Associazione italiana di grossisti di energia e trader), Confartigianato imprese, Italia Solare, Utilitalia, Federazione ANIE, Elettricità futura, Tavolo Autoconsumo ed efficienza energetica, Energia Libera, Confesercenti	46
AVVERTENZA	46

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06710 Lapia: Iniziative per la regolamentazione delle modalità di somministrazione delle terapie antitumorali per via endovenosa nelle strutture ambulatoriali	47
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	50
5-06711 Bologna: Misure per sopperire alla carenza di medici e personale sanitario su tutto il territorio nazionale	48
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	52
5-06712 De Filippo: Iniziative per garantire il rispetto dei LEA nell'erogazione delle prestazioni per gli ospiti delle strutture socio-assistenziali per anziani, anche non autosufficienti	48
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	55
5-06713 Gemmato: Modifica del regolamento n. 166 del 2017 sulla documentazione sanitaria riguardante la prescrizione del farmaco talidomide ai fini dell'indennizzo	48
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	56
5-06714 Ianaro: Discrasia tra i tempi per la vaccinazione dei guariti da infezioni da SARS-CoV-2 e la durata di validità del <i>green pass</i>	49
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	58
5-06715 Novelli: Sulle modalità di sanificazione degli ambienti nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV-2	49
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	59

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 292 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	60
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. Atto n. 294 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	74
--	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME	75
--	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori	76
-----------------------------------	----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni: audizione del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) .	76
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni	78

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0158040